

III^ C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	SILVANA	RENZI	COLL.CANCELLERIA
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRT.

UDIENZA DEL 21.11.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker  
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia  
\* R O M A \*

RINVIO AL 23.11.2000

**PRESIDENTE:** Allora, facciamo l'appello degli imputati. Allora, Bartolucci presente, difeso...

**AVV. DIF. BIAGGIANTI:** Avvocato Ugo Biaggianti in sostituzione dell'Avvocato Vincenzo Cupi. **AVV. DIF. FORLANI:** Avvocato Elisabetta Forlani in sostituzione dell'Avvocato Pecorella. **PRESIDENTE:** poi Ferri presente. Avvocato? **AVV. DIF. CARMONE:** Avvocato Claudia Carmone in sostituzione dell'Avvocato Filiani e del Professor De Luca. **PRESIDENTE:** Melillo? **IMP. MELILLO CORRADO:** presente! **AVV. DIF. NANNI:** Avvocato Angelo Nanni anche in sostituzione dell'Avvocato Marcello Gallo. **PRESIDENTE:** Tascio è presente. Il suo Avvocato? **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** lo sostituisco io l'Avvocato Bartolo, Avvocato Ugo Biaggianti. **PRESIDENTE:** Ugo Biaggianti. Pugliese assente, va bene, poi ora vediamo il Difensore di Pugliese. Alloro? **IMP. ALLORO UMBERTO:** presente! **AVV. DIF. CIAMARCA:** l'Avvocato Ciamarca in sostituzione dell'Avvocato Miele, sì Ciamarca. **PRESIDENTE:** Masci! **IMP. MASCI CLAUDIO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente. **AVV. DIF. IZZO:** Avvocato Izzo anche in sostituzione dell'Avvocato Nigro. **PRESIDENTE:** Notarnicola non c'è, quindi già contumace. Quindi Pugliese assente, Notarnicola contumace. C'è il

Difensore? No. Bompreszi? **IMP. BOMPRESZI BRUNO:**  
presente! **PRESIDENTE:** è presente. Avvocato? **AVV.**  
**DIF. NANNI:** l'Avvocato Taormina mi ha pregato di  
sostituirlo, Angelo Nanni. **PRESIDENTE:** va bene,  
quindi per Pugliese Notarnicola, mettiamo  
l'Avvocato Nanni in sostituzione. Poi per le  
Parti Civili chi sono i Difensori presenti? **AVV.**  
**P.C. GAMBERINI:** Avvocato Alessandro Gamberini.  
**AVV. P.C. MARINI:** Avvocato Costantino Marini.  
**AVV. P.C. NUNZIATA:** Avvocato Vincenzo Nunziata  
per la Presidenza del Consiglio del Ministri.  
**AVV. P.C. SCINO:** Avvocato Mario Antonio Scino per  
il Ministero della Difesa responsabile civile.  
**AVV. P.C. GIANNUZZI:** Avvocato Giannuzzi Massimo  
come... per il Ministero della Difesa quale Parte  
Civile. **AVV. P.C. BENEDETTI:** Avvocato Alessandro  
Benedetti, anche in sostituzione del Professore  
Galasso. **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato Daniele  
Osnato, anche in sostituzione dell'Avvocato  
Paris. **AVV. P.C.:** c'è anche l'Avvocato Dario  
Piccioni che si è allontanato un attimo per fare  
una fotocopia. **PRESIDENTE:** Avvocato Fassari pure  
è presente. Va bene, siamo a posto con le Difese  
e tutto, sì, allora Pubblico Ministero? **PUBBLICO**  
**MINISTERO:** la Parte Civile... **PRESIDENTE:** ah, sì,

sì, Parte Civile, Parte Civile. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** quindi Parte Civile, chi? **AVV. P.C. GAMBERINI:** Signor Presidente, Avvocato Alessandro Gamberini. **PRESIDENTE:** prego! **AVV. P.C. GAMBERINI:** Signor Presidente e Signori della Corte, tratterò delle questioni preliminari poste dai Difensori alle scorse udienze. Ne tratterò collegialmente accanto e assieme ad altri Difensori delle famiglie delle vittime e quindi dividerò i compiti nella trattazione delle numerose questioni che sono state poste e al termine del nostro dire, rassegheremo alla Corte una memoria scritta che condenserà sinteticamente le argomentazioni che gli porgeremo oralmente. Questo processo non si ha da fare, questa sembra come dire, il filo conduttore che avvolge l'insieme delle questioni preliminari che Vi sono state poste e non si ha da fare per molte ragioni, perché le questioni poste investono molti profili del nostro ordinamento riferiti al presente procedimento, investono in radice addirittura la validità della nomina del Giudice Istruttore, ve lo ha detto l'Avvocato Bartolo ponendoVi una questione sotto questo profilo che quindi travolgerebbe l'intera

istruttoria decennale effettuata dal Giudice Istruttore Dottor Priore che dal 1990 l'ha condotta fino alla Ordinanza di rinvio a giudizio e altre questioni più limitate, travolgerebbero ugualmente a dire dei Difensori l'Ordinanza di rinvio a giudizio che è il provvedimento che incardina la Vostra stessa presenza in quest'aula, perché è la premessa maggiore necessaria del decreto di citazione a giudizio, perché quel Giudice Istruttore avrebbe mal interpretato la norma transitoria del codice di procedura penale del millenovecentotren... del codice procedura penale dell'88 che consentiva entro certi limiti e con certi presupposti, la continuazione del regime del codice penale del 1930. Egli ha operato nei flutti di questo passaggio epocale dal punto di vista del codice di procedura penale e dicono i Difensori ha mal interpretato questo passaggio e si è arrogato una competenza funzionale, chiamiamola così per mutuare questa categoria dalle stesse parole della Corte di Cassazione che incidentalmente su ricorso dei Difensori se ne era occupata, si è arrogato una competenza funzionale e ad una questione di giurisdizione e competenza, mi

sentirei di dire, che non gli spettava. Più specificamente qualche altro Difensore si è riferito alle norme che poi hanno prorogato questo regime del 1930 e si è riferito in particolare ad una norma del giugno del 1997 sostenendo che quella norma era stata male interpretata e quindi l'ultima proroga che di cui si era... che si era arrogato il Giudice Istruttore non consentiva rispetto a questo procedimento di essere utilizzata e quindi anche questa travolgerebbe ovviamente con Ordinanza di rinvio a giudizio la stessa sussistenza, la possibilità di proseguire questo dibattimento. Sono poi state sollevate questioni di violazione del diritto di difesa con riferimento al deposito degli atti in questa... al termine dell'istruttoria ugualmente travolgenti nella prospettiva della Difesa l'Ordinanza di rinvio a giudizio. E infine, e le tratterò per prime, questioni più generali che attengono a cosa succeda in questo processo, dopo che è entrato in vigore l'art. 111 della Costituzione novellato, ricostruito, riformato da un Legislatore in sede costituente e dopo che sulla base della legge costituzione che ha introdotto l'art. 2 e ha

dettato poi una riserva di legge per le norme transitorie, il Legislatore ha emanato una certa norma transitoria, nel febbraio del 2000. Si è detto da parte dei Difensori su questo piano, che questa normativa, la questione ve l'ha posta l'Avvocato Taormina, comporterebbe la espunzione automatica di tutti gli atti del processo che non sono stati formati in contraddittorio, di tutti gli atti, quanto meno di quelli non formati in contraddittorio se qui si è detto, e in via subordinata si è posta una questione, si sono poste varie questioni di costituzionalità riferite al 111, la prima posta dall'Avvocato Crupi e ripresa poi da altri Difensori riferibile all'art. 386 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la trasmissione al Giudice del dibattimento del fascicolo dell'istruttoria formale. Da ultimo si è posta anche una questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 6 della Legge 35 del 2000, che disciplina appunto l'entrata in vigore dell'art. 111 nella fase transitoria e l'applicabilità del 111 ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito. Ho ricostruito certamente in forma monca la gamma di questioni che Vi sono state poste, ve ne sono

altre più specifiche che attengono alla posizione dei singoli imputati di cui non mi occuperò, per dare l'idea di quale gamma, come dire, di questioni è stata posta sul tappeto. Questioni poste a volte nel garbo del codice di procedura penale e delle questioni preliminari, a volte fuori tono, e verrò alle questioni fuori tono, cioè con la pretesa di, come dire, sostanziare questioni formali attraverso una invalidazio... attraverso un modo di invalidare, per invalidare complessivamente la legittimazione del Giudice Istruttore aggredendone l'imparzialità sostanziale, non solo l'imparzialità rispetto al codice di rito, ma verrò alle questioni su questo punto al momento in cui tratterò della questione relativa all'invalidità della nomina, alla pretesa invalidità della nomina del Giudice Istruttore. Dico subito che introduciamo questo, come dire, questa replica della Parte Civile con le questioni che concernono l'applicabilità dell'art. 111, perché riteniamo che questo processi si abbia da fare in nome, come dire, di un'esigenza, che certo le famiglie avvertono di trovare un canale processuale nel quale le loro



pretese trovino, ormai ventennali, trovino ristoro, ma perché riteniamo che questo processo si possa fare attraverso le regole pur complicate da questi passaggi epocali che sono dettate dai codici di rito e dalle norme costituzionali. E riteniamo quindi, ve ne parleranno... ve ne parlerà l'Avvocato Marini che interverrà dopo di me, che le questioni poste in ordine alle violazioni dell'art. 242 e alle varie violazioni del codice di rito che Vi sono state indicate, siano questioni tutte superabili, comunque non travolgenti l'incardinamento in questa fase del processo relativo alla "Strage di Ustica". Partiamo dal fondo, e cioè dalle questioni, perché ci sono le questioni che poi... con cui dovremmo fare i conti nel momento in cui il processo va avanti, e quindi sono le questioni che in qualche modo ci stanno a cuore in via prioritaria e le questioni cioè che investono l'applicabilità dell'art. 111 della Costituzione, novellato a questo processo. Badate, io ho ascoltato i Difensori nel corso della prima udienza non potendo partecipare alla seconda, comunque ho letto le trascrizioni che ormai consentono di... anche rinunciare all'ascolto

senza perdere veramente il filo conduttore del dibattito processuale e ho trovato che molte di queste argomentazioni percorrano un filo conduttore a volte condivisibile nella ricostruzione dei principi generali, ma un po' scontato, cioè c'è stata, lo sappiamo tutti, la ricostruzione di un codice di procedura penale... la costruzione di codice di procedura penale del 1988 fondato sul modello cosiddetto accusatorio che si articola sul principio del contraddittorio nella formazione della prova, rispetto ad un Giudice terso che poi decide in ordine alla responsabilità. Questo modello di codice di procedura penale aveva informato la le... ha informato la legislazione del 1988, ma non era sorretto da un adeguato tessuto di principi costituzionali tanto che la Corte Costituzionale aveva finito per amputarlo in vario modo nel corso degli anni '90 deformandone il volto, questo è a tutti noto, da cui poi l'esigenza del legislatore del '99, di proporre principi costituzionali a sostegno di quel modello accusatorio e da ciò l'esigenza di una norma transitoria come sempre avviene, diversamente trattandosi di norme processuali, sarebbe di

fronte al principio del tempus regitactum, cioè al principio per cui valgono le norme del momento in cui quell'atto si è formato, di una norma transitoria che disciplini il passaggio normativo costituzionale e ovviamente il passaggio normativo anche del codice di procedura penale. Questa problematica secondo me va affrontata ragionevolmente Signori della Corte, senza pensare che un approccio corretto sia quello di svolgere anatemi nei confronti del vecchio codice di procedura penale con il quale si è amministrata Giustizia penale nel nostro Paese per quaranta anni. Diversamente dovrei pensare che i colleghi che oggi svolgono quegli anatemi radicali e che pure hanno un'età tale da aver svolto la loro funzione nell'ambito di quella struttura codicistica l'abbiano svolta in condizioni talmente umilianti da ovviamente pensare che abbiano abdicato alla dignità dello loro toga, cosa che non voglio pensare. Era un codice fondato certo su un modello inquisitorio, certo fondato e amputato in questa parte perché poi c'era stata una serie di riforme nel dopoguerra, sta di fatto che è un codice sulla base del quale ci sono delle persone che stanno

condannate all'ergastolo e giacciono nelle patrie galere condannate con quel modello di giustizia, se improvvisamente svolgessimo un anatema radicale e dicessimo, quel modello di giustizia era devastante, portava... il Giudice non era terso, non era imparziale, questa Giustizia penale era amministrata come una Giustizia incivile, beh, dovremmo anche dire Signori, chi è stato condannato sulla base di quel codice, quale è la ragione per cui travolgiamo un così radicale principio, esigenza di giustizia in nome solo di un'esigenza di certezza, perché sono stati condannati in passato, questo modo estremistico, starei per dire, di proporre la questione, è un modo assolutamente non convincente. E non già perché io sia affezionato al vecchio codice di procedura penale, non lo sono mai stato, ho sempre plaudito all'introduzione del nuovo codice, anche quando il nuovo codice ha poi creato gravi problemi anche all'esercizio del diritto di difesa rispetto alla... come dire, all'espandersi della potestà del Pubblico Ministero nell'ambito della segretezza delle indagini preliminari. Ora, il Legislatore si è trovato, ripeto, in questo flutti e ha operato

delle forme di contemperamento, ha creato... ha operato una disciplina transitoria, badate, l'ha prevista nell'ambito della Legge Costituzionale all'art. 2, quindi è il Legislatore in veste costituzionale nell'ambito della gerarchia delle fonti che prevede una norma transitoria, cioè prevede che quindi non vi sia un'applicazione sì che si implicita a tagliola, a patibolo delle norme del nuovo 111, ma prevede che vi sia un atterraggio morbido rispetto al grande fiume della Giustizia penale che sta andando avanti e che non può certo interrompere la sua, come dire, capacità espressiva. E non ha inteso su questo piano il Legislatore ordinario che ha espressamente dato corpo alla riserva di legge prevista dall'art. 2, che il Legislatore ordinario non abbia inteso, ripeto, come espressione di quella riserva di legge che il Legislatore costituente gli aveva affidato, non abbia inteso travolgere tutto il vecchio rito, beh, lo si comprende anche solo dalla lettura della norma transitoria, se il vecchio rito fosse da cancellare, sarebbe incomprensibile una norma transitoria che al comma 6 dice: "i procedimenti che proseguono con le norme del codice di

procedura penale, anteriormente vigente". Il Legislatore ci dice che ci sono dei procedimenti che proseguono, quindi dà per scontato come Legislatore che ci siano dei procedimenti che proseguono, presente indicativo, del vecchio codice, e quindi il vecchio codice non è travolto, si tratterà di vedere in che misura va modellato, plasmato con le nuove regole. Questa è questione diversa dai problemi dell'utilizzazione, lo vedremo a breve, del materiale probatorio che Voi avete in atti, che va in qualche modo invece disciplinato sul piano dei principi anch'essi transitori che concernono il prin... che concernono l'esigenza che la formazione della prova si svolga in contraddittorio e non nel chiuso della stanza di un Giudice Istruttore, c'è un passaggio su questo piano, ma questo passaggio non riguarda la, ripeto, questione come questione preliminare che Voi avete davanti. Non riguarda il passaggio che si vorrebbe che Voi assumeste, sostanzialmente dicendo il vecchio codice non è applicabile perché è un codice radicalmente incostituzionale. Allora, in prima approssimazione visto che ci sono dei procedimenti che proseguono, lo prevede

il Legislatore con il vecchio codice, potrei dirVi che questo processo si è legittimamente instaurato con le regole del vecchio codice 386, il fascicolo dell'istruttoria formale, passa e Vi è passato a Voi che legittimamente lo avete conosciuto. Tale interpretazione è sorretta, badate, dalla relazione alla Legge del 23 febbraio numero 35, si legge in quella relazione: "il significato dell'ultimo comma - cioè quello che prevede che proseguano con il vecchio rito, proseguano con il vecchio rito anche una serie di procedimenti - non può che essere quello di considerare come già acquisiti al fascicolo del dibattimento, tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale, nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del Codice Rocco. Ne consegue pertanto che qualora in tali procedimenti in dibattimento il dichiarante si sottragga all'esame da parte dell'imputato e del suo Difensore, troverà applicazione la regola prevista dal comma due dell'art. 1 delle norme transitorie". Richiamo la relazione non perché... ben lo so, nell'ambito della sistematica di interpretazione delle leggi, l'interpretazione possa fondarsi solo ed esclusivamente su una

ricostruzione dell'intenzione del Legislatore che noi andiamo a leggerci attraverso la relazione che accompagna il provvedimento normativo, ma certo l'intenzione del Legislatore è uno dei punti di riferimento e se io leggo questa relazione non vi è dubbio che il Legislatore questo ha inteso. Ma anche... non diamo significato vincolante all'intenzione del Legislatore e scopriamo che ad uguale risultato si perviene anche se noi prendiamo il corno dell'immediata attuazione dell'art. 111 e Vi spiego perché. Il tema è stato mal posto, mi si consenta di dirlo, da parte di taluni Difensori, che ha mutuato la distinzione da qualche commentatore che ugualmente lo ha mal posto, non è quello della distinzione tra norme precettive e programmatiche, distinzione che suscita le mie ire appena la sento nominare, perché è una vecchia distinzione con la quale la Corte di Cassazione negli anni '50 impedì l'applicazione della Costituzione nel nostro Paese, sostanzialmente perché non voleva dettare una soluzione di continuità normativa e quindi poi nelle sue articolazioni di vita sociale tra il vecchio regime e il regime repubblicano. Quella



vecchia distinzione è una distinzione del tutto superata, le norme costituzionali sono ovviamente precettive, sono immediatamente applicabili, ma ci mancherebbe. Il tema è distinguere la norma costituzionale che può applicarsi come regola del caso concreto, per mutuare il termine anglosassone *self executing* o la norma costituzionale che ci detta invece un principio che vale a raffrontare la legge ordinaria per vedere se è contraria a quel principio e dar luogo così da parte del Giudice ad una questione di costituzionalità. Ora, partiamo dalla pretesa dell'Avvocato Taormina che Vi dice: "dovete espungere tutta questa roba che Vi è arrivata, dal fascicolo, perché è roba che non c'entra nulla con il principio della... attraverso questa conoscenza che Voi abbiate... che Voi avete, violate il principio costituzionale". Ora, l'art. 111 detta molte regole, alcune di queste regole, quelle che riguardano il principio del contraddittorio, sono certamente regole del caso concreto, addirittura si è criticata la tecnica di legislazione costituzionale perché si è detto, è una tecnica eccessivamente concretizzante. Ma questa tecnica

di formulazione costituzionale riguarda il principio del contraddittorio Signori della Corte, il tema che noi abbiamo di fronte, il tema cioè della conoscenza da parte Vostra di ciò che è avvenuto in istruttoria, non riguarda il principio del contraddittorio, riguarda il principio... perché questo tema attiene semmai all'utilizzazione probatoria di questi dati, riguarda il principio dell'imparzialità e della tersietà del Giudice; badate, il 111 lo ha ripetuto solennemente il principio dell'imparzialità e delle tersietà del Giudice, ma guai no, crediamo forse che il principio della tersietà e dell'imparzialità del Giudice non fosse coessenziale anche alla sistemica della precedente Costituzione? Crediamo che non fosse coessenziale anche all'esercizio della Giustizia penale in precedenza, il principio dell'imparzialità e della tersietà? In questo senso credo che quel principio a differenza della tematica del contraddittorio che è articolata come regola del caso concreto, sia un principio generale dettato anche dal 111 che vale per Voi non più come self executing, non più come possibilità per Voi di

prendere quel principio e non... non essere più obbligati alle regole che in questo caso sono quelle del vecchio codice, perché è il vecchio codice che... è con il vecchio codice che prosegue questo processo, non essere più obbligati alle regole che Vi costringono a ubbidire ad un certo rito, potete al massimo proporre questione di costituzionalità, siamo cioè di fronte ad una questione, quella posta dalla presenza nel fascicolo del dibattimento, degli atti formati in istruzione preliminare che non è questione sulla quale Voi potete ragionare dicendo: "io la plasmo come credo", perché non è affidato al Giudice il plasmarlo come credo, le norme proseguono con il vecchio rito e quelle norme e l'applicazione del 111 può dar luogo semmai solo ad una questione di costituzionalità. In questo senso va delegata la pretesa mal postaVi dall'Avvocato Taormina di operare direttamente in self executing nel rapporto tra il 111 e la presenza di quel fascicolo e il 386. Voi potete sollevare questione di costituzionalità, potreste, ma non potete direttamente applicarla. Ma la questione di costituzionalità è questione fondata? Eh,

venivamo immediatamente a porci questo problema, è fondata la questione di costituzionalità? Io credo che sia manifestamente infondata e ve ne enuncerò rapidamente le ragioni. E' ben vero che noi oggi viviamo con la disciplina di un codice, quello del 1988, mentre il regime che oggi applichiamo in questo processo è quello ancora del 1930, nella quale si prevede il principio del doppio fascicolo, cioè si prevede che il Giudice del dibattimento in generale, dico in generale perché c'è una serie di eccezioni, non venga a conoscenza di atti formati nell'ambito delle indagini preliminari e ciò per allontanare, rafforzare la distanza che esiste tra il Giudice del dibattimento e il materiale acquisito durante le indagini, cioè per evitare, cioè che quel materiale crei un meccanismo di suggestione, nei confronti del Giudice del dibattimento, ma questo principio del doppio fascicolo è coesistente al principio di terzietà e imparzialità, perché la questione che va posta in questi termini, allora io Vi dico di no, e lo dico sulla base di una giurisprudenza della Corte Costituzionale che su questo è stata identica in pendenza della vecchia Costituzione chiamiamola così e anche con le

recenti Sentenze del 2000 e quindi in presenza del novellato 111, ha ribadito la Corte che non è la mera conoscenza degli atti a ledere il principio di imparzialità, del Giudice del dibattimento, ma è il fatto che il Giudice... del Giudice del dibattimento o dell'udienza preliminare, ovviamente le questioni poste alla Corte, erano questioni inerenti al regime delle compatibilità e delle incompatibilità art. 34, art. 37, del codice di procedura penale dell'88, la Corte ha ribadito che le questioni che possono portare ad un'incompatibilità per il Giudice attengono sempre e solo, sempre e solo non all'aver conosciuto, ma l'aver deciso, all'aver manifestato una volontà. Badate lo ha detto nel '92, quando postagli la questione, se era compatibile il Giudice al quale fosse stata fatta una proposta ai sensi del 444 di patteggiamento e che l'avesse respinta se era compatibile a proseguire il dibattimento nei confronti di quegli imputati cui aveva respinto il patteggiamento, ha detto di no, ha detto che quel Giudice era incompatibile, ma dicendo che questa incompatibilità, la questione la ricordo bene, perché fu questione sollevata in un procedimento

in cui ero Difensore, che questa incompatibilità non derivava dalla mera conoscenza degli atti, queste sono le parole usate dalla Corte, ma dal fatto che il Giudice aveva operato una valutazione di merito sulle risultanze processuali. In questo senso ha ribadito la Corte, Sentenze citate in questa memoria scritta, quindi non Vi sto in questo momento ad annoiare con delle citazioni, che non sarebbe incompatibile un Giudice che abbia dichiarato inammissibile la richiesta del 444, dopo aver preso visione degli atti, cioè se la valutazione non è di merito, ma è di inammissibilità questa questione non si pone anche se il Giudice, a quel punto gli atti li ha conosciuti. Questioni decise nel '92, ma veniamo alle questioni decise nel 2000, nel 2000 la Corte con due successive Sentenze, la 283 del 2000 e la 113 del 2000, ha stabilito che perfino quando il Giudice decida in separati procedimenti, nell'ambito di un concorso di persone, non esiste, quindi decida su uno stesso fascicolo, non esiste un obbligo di astensione generalizzato, ma sulla base della formula delle gravi ragioni di convenienza, il Giudice dovrà porsi il problema se l'accertamento

in concreto non ha comportato una decisione concernente un altro so... il soggetto che poi dovrebbe giudicare, se non ha manifestato un pregiudizio, un pregiudizio. Quindi non è la mera conoscenza degli atti processuali, che vulnera il principio di imparzialità e di tersietà. Quindi l'art. 111 della Costituzione, non ha introdotto un principio nuovo in questo ambito, certo lo ha rafforzato, certo lo ha solennizzato, la maggiore sensibilità alle regole del giusto processo, hanno allargato le ipotesi di incompatibilità, ma non hanno come Vi ho detto mai, allargato questa ipotesi al punto di dare rilevanza alla conoscenza, mentre quello che vi si dice dei Difensori, è che Voi sareste Giudici pregiudicati in quanto avete conosciuto, in quanto avete un fascicolo che Vi consente di conoscere. Badate la questione non è neppure, perché come dire, il modello accusatorio noi lo abbiamo mutuato dalla cultura anglosassone, ma a ben vedere la questione non è neppure coesistente al modello accusatorio, perché in quei regimi la ragione del... della tutela della verginità cognitiva del Giudice del dibattimento si ancora al fatto che il Giudice è costituito da una Giuria Popolare

pura, quindi molto esposta come Giuria Popolare  
pura alle suggestioni che possono derivare dalla  
conoscenza; nel nostro regime come noto, ci sono  
i Giudici togati, quando anche vi siano i Giudici  
Popolari, che noi apprezziamo nell'ambito di  
processi che involgono anche una partecipazione  
popolare all'amministrazione della giustizia, c'è  
una presenza del Giudice togato, che funge sotto  
questo profilo da garanzia, quindi sotto questo  
profilo la questione è mal posta anche sul piano  
per così dire culturale. Quindi infondata la  
questione di costituzionalità per violazione  
dell'art. 111, manifestamente infondata la  
questione anche con riferimento all'art. 3, sul  
punto mi si consenta di dirlo la questione è mal  
posta in... eh, il regime transitorio determina  
sempre delle disparità di trattamento, tra il  
primo e il dopo, che sono fondate sulla  
ragionevole diversità dei tempi di formazione  
degli atti, non sono... disparità irragionevoli e  
il principio di uguaglianza come noto, legittima  
le differenze ragionevoli. E in questo ambito  
credo che questo richiamo all'art. 3 non c'entri  
nulla, perché negherebbe in radice la stessa  
ragione di una norma transitoria che è stata



voluta dal Legislatore costituente. E badate questa è la stessa ragione per cui trovo paradossale l'eccezione mossa da taluno, mi pare l'Avvocato Filiani, nei confronti del comma 6, della Legge 35 del 2000, per diretta violazione del 111, perché la Legge 35 del 2000, dà applicazione ad una norma costituzionale che prevede il regime transitorio, lo impone qualcuno addirittura diceva che in mancanza di una normativa legislativa, stante il fatto che quella... l'art. 2 della Legge del '99 che ha introdotto il 111 è una norma costituzionale che implica una norma transitoria, qualche commentatore ha anche detto che il 111, senza la norma transitoria, non poteva trovare diretta applicazione, mi interessa poco disquisire di questi ambiti, in una situazione nella quale come dire, mi piace pensare che i principi costituzionali abbiano ampiezza di esecuzione, mi interessa però che non si neghino con le eccezioni, quelli che sono i fondamenti del tessuto normativo che è andato costruendosi, fiume in piena, meccanismo fluido, ma non tale che non possiamo ragionarci sopra in maniera razionale. E quindi occorre che i proponenti le

eccezioni non dimentichino che il Legislatore ordinario ha previsto le misure delle norma transitoria ed era ovvio che così fosse, l'ha prevista nell'ambito di una gerarchia delle fonti e quindi la pretesa di richiamare direttamente gli istituti del vecchio codice, come ha fatto l'Avvocato Filiani in una lunga e... arringa, gli istituti del vecchio codice che non sarebbero compatibili con il nuovo, beh, questa pretesa si sbriciola alla luce del fatto che è prevista una normativa transitoria e che espressamente prevede come vi dicevo prima, che proseguano anche processi con il vecchio rito, quindi come dire e... si è previsto un atterraggio morbido. Quindi rilievi di incostituzionalità che in quanto riguardano il principio di imparzialità e di tersietà del Giudice sono manifestamente infondati. I Difensori propongono poi un'altra serie di questioni volte a travolgere l'istruttoria condotta dal Giudice Istruttore Dottor Priore, e queste questioni le tratterà in prevalenza l'Avvocato Marini, consentitemi solo di trattare la prima, perché mi hanno colpito alcuni toni che io trovo ingiustificati dell'Avvocato Bartolo nel trattare questa

questione. La questione è stata tratta come fosse questione volta a delegittimare sostanzialmente l'operato del Giudice Istruttore; badate non è mio costume difendere un operato, non difenderlo ognuno di noi nello svolgimento del suo mestiere fa cose apprezzabili, cose meno, si cerca di svolgerlo in buona fede, ma pensare di sostanziare una questione preliminare, gridando al complotto che coinvolgerebbe il Presidente del Tribunale nella nomina del Giudice Istruttore, contrapponendo il Giudice Priore, di cui si dice il peggio al Dottor Bucarelli, Giudice Istruttore precedente di cui si tessono lodi... si tessono lodi di serenità e di equilibrio, è un'operazione smaccatamente artificiosa, puramente suggestiva questa sì, nei confronti dei Giudici Popolari che ascoltano il Difensore. Si potrebbe ricordare che quando venne depositata la perizia, la prima perizia delle tante che si sono succedute in questa vicenda, cosiddetta perizia Blasi, condotta dal Dottor Bucarelli e su quella base il Dottor Bucarelli elevò delle imputazioni a una serie di Ufficiali, e quando al Dottor Bucarelli succedette poi il Dottor Priore in una fase successiva, i commenti furono esattamente

rovesciati, e si... e le lodi furono tessute da Difensori e imputati al Dottor Priore sottolineando l'equilibrio, la serenità, dico questo, perché non è questo tema che possa sostanziare una questione preliminare, badate si è preteso di invocare una minorata difesa da parte degli imputati, questa è altra cosa che io voglio sottolineare fortemente perché è una cosa che viene sottolineata come questione formale e non ha ragion d'essere, in questa vicenda... che ha avuto grandi difficoltà di accertamento, per ragioni che non sono solo tecniche, gli imputati hanno goduto del privilegio di essere depositari in chiave specialistica della ricostruzione degli avvenimenti, del meccanismo di difesa aerea, nelle sue varie articolazioni, conoscenza che hanno ampiamente sfruttato per deviare il corso delle indagini come loro è rimproverato, hanno goduto del privilegio di avere un'amministrazione, un'intera amministrazione schierata a loro difesa, che ha messo loro a disposizione mezzi, uomini, strumenti, ma scherziamo minorata difesa?! Con questo preponderanti mezzi hanno partecipato ad un contraddittorio pieno in tutte le fasi, che sono

state le fasi prevalenti di articolazione del contraddittorio tecnico, degli accertamenti peritali, hanno partecipato a quel contraddittorio, non ci dicano oggi veniamo a conoscenza delle ottocentomila pa... ma ci sono decine di migliaia di pagine che nel corso degli anni, sono state messe a disposizioni di tutti, tutti coloro che volessero partecipare e particolarmente di coloro che avendo un'amministrazione schierata dalla loro parte, potevano partecipare e hanno partecipato. Tutto ciò non può essere taciuto credo, e il tutto, il tutto nell'ambito di una condotta e chiudo l'argomento da parte del Giudice Istruttore, una condotta che gli fa onore dal punto di vista di chi tiene alla garanzia dell'imputato e di tutte le Parti, che non ha mai usato forme improprie di coercizione, per cercare di ottenere in vinculis risposte diverse da quelle irridenti, deridenti che venivano date al Giudice Istruttore da parte di molti imputati e di molti indagati, questo va... di questa cosa va dato atto, se no, non si capiscono più tempi, modi dell'accertamento. Ripeto non è questo il terreno di confronto su cui si può e si deve impostare una questione

preliminare, io credo che il terreno di confronto anche su questa questione sia un terreno tecnico, io non ho avuto la possibilità materiale, spero l'abbiano avuta i Pubblici Ministeri di andare a misurarmi con un certo allegato che e... ha citato l'Avvocato Bartolo e dal quale si desumerebbe che il Giudice Priore che era alla Prima o alla Seconda Sezione stralcio, nelle successioni è stato anteposto rispetto... o postposto, mi limito ad osservare che il Dottor Priore era un Giudice già noto e titolare di inchieste molto complesse, l'omicidio di Aldo Moro, l'attentato al Papa, per citare due delle vicende che... e perciò l'assegnazione del Dottor Priore che ha seguito a mio avviso correttamente l'iter formale che... delle competenze, come dire delle ripartizioni interne delle competenze, non solo le ha affidate ad un Giudice precostituito per legge, ma era affidato anche a un Giudice idoneo, e quindi rispettava quel principio di naturalità che la Costituzione vuole quando ci dice che il Giudice deve essere naturale e precostituito per legge, quella parola naturale vuol dire idoneo, capace, non una persona, come dire che... avendo sempre gestito dei furti di

galline, era difficile che poi si orientasse in procedimenti di questo tipo. Dico che se andiamo a vedere la giurisprudenza in questa materia, la giurisprudenza del vecchio codice, perché si invoca una nullità di ordine generale del vecchio rito, del codice previgente disciplinata dal... numero 1 dell'art. 185 del codice di procedura penale dell'epoca, scopriamo che la giurisprudenza ha più volte ribadito e quindi lo dico al buio, prescindendo poi dal fatto che quell'allegato vi sia o non vi sia prescindendo da questo, ha più volte ribadito che il problema della nullità poteva, può porsi e poteva porsi solo se interveniva un Giudice appartenente a un altro Ufficio Giudiziario e qui, avevi un Giudice che era lui stesso Giudice non solo del Tribunale di Roma, ma della Sezione Stralcio, cioè della Sezione che si occupava di processi che proseguivano con il vecchio rito. E questa giurisprudenza di Cassazione che noi citiamo, ma è mutuata banalmente da una manualistica giurisprudenziale, ha sottolineato che l'eventuale deroga all'ordine di anzianità nell'intervento di un Collegio Giudicante, non comporta nullità ai sensi del 185 numero 1, cioè

è una mera irregolarità. Dico questo, perché la questione mal posta sul piano sostanziale, è insignificante a mio avviso anche sul piano formale. Sto per concludere il mio dire, nell'ambito della divisione dei compiti, limitandomi a un'osservazione generale, che concerne l'interpretazione del tessuto normativo complicato, 242 numero 1, lettera c), mi dispiaccio con i Giurati Popolari che ovviamente hanno più difficoltà ad orientarsi in mezzo a questo tessuto di citazioni, e... una serie di normative di proroga di cui Vi parlerà il collega Marini, come tutte le norme ammettono diverse interpretazioni, noi nella nostra e... memoria non abbiamo sottaciuto anche una divergenza di opinione giurisprudenziale della Corte di legittimità sul 242, ma Vi abbiamo indicato le ragioni per cui l'orientamento della giurisprudenza prevalente, prevalente di Cassazione, che arriva fino al '95, sia un orientamento che dà ragione piena al Dottor Priore, nel ritenersi e... protagonista legittimo con il vecchio rito come Giudice Istruttore della continuazione del Processo di Ustica. Vi abbiamo sottolineato anche che comunque tutte le altre



questioni poste, non valgono anche quando Voi le vogliate singolarmente, parzialmente accogliere, quindi ci siamo preoccupati di una serie di subordinate, non valgono a travolgere il processo che è avanti a Voi, incardinato. Grazie e cedo la parola all'Avvocato Marini! **AVV. P.C. MARINI:** Signor Presidente, Signor Giudice a latere, Signori della Corte, è inevitabile che un processo che abbia avuto inizio vent'anni fa, incontri nel suo itinerario, vari momenti di passaggio dell'ordinamento giuridico che ne regola e ne disciplina le fasi e quindi che un processo di tale durata incontri e... le problematiche oggi quella anc... perfino costituzionale di cui Vi ha parlato l'Avvocato Gamberini e nel... or sono dieci anni e... quella relativa addirittura alla trasformazione del rito. La trasformazione del rito costituiva dieci anni fa, per il nostro ordinamento una... un evento abbondantemente annunciato perché i Giudici togati sanno a quanto tempo prima risaliva e... l'inizio di quell'attività parlamentare che ha portato all'esito poi del nuovo codice e quindi il Legislatore dell'epoca ha avuto il tempo di prefigurarsi le

problematiche connesse alla contemporanea presenza di due processi, di due tipi di processo nella giurisdizione penale. Va però puntualizzato che nonostante il... l'arco temporale cospicuo che ha contrassegnato la fase preparatoria della legge che poi ha introdotto il nuovo codice, le norme di attuazione, di coordinamento tra i due, tra i due codici, sono state emanate soltanto nel 1989, cioè addirittura alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo codice. Questo lo dico per andare per estrema sintesi in quanto anche io mi riporto sostanzialmente alla memoria scritta che abbiamo prodotto, o che stiamo per produrre, e non intendo annoiare, soprattutto una Corte che ha già avuto vari, ha avuto modo grazie agli interventi dei Difensori di conoscere anche nella sua composizione non togata la questione, la prospettazione e il testo soprattutto della norma. Però per andare al fondo delle questioni, io credo che si possa individuare nell'intenzione del Legislatore che coordinava questo momento di passaggio la presenza di due preoccupazioni, divergenti, non perfettamente omogenei e cioè da un lato l'esigenza di favorire l'unicità del rito e cioè, quindi di favorire un'applicazione

privilegiata del nuovo rito al maggior numero di processi, dall'altro però un'esigenza che necessariamente andava a disegno contrario che potremmo definire mutuando una definizione dalle... da Sentenze della Corte Costituzionale sul nuovo rito, l'esigenza di non disperdere l'attività probatoria acquisita in processi magari di grossa fatica istruttoria di indagini, complesse, quale mi sia consentito è il Processo di Ustica. Come si potevano contemperare queste due esigenze, stabilendo che se il processo vecchio rito era arrivato ad una fase avanzata doveva necessariamente prevalere la seconda esigenza, cioè non buttiamo a mare quello che è stato fatto, non disperdiamo le attività compiute, le prove acquisite, non disperdiamo un patrimonio di conoscenza che appartiene al Giudice che ha compiuto quell'attività. E allora il Legislatore prevede l'individuazione del momento nel quale si può ritenere che il processo vecchio rito abbia raggiunto una fase per cui non conviene farlo tornare indietro, farlo partire da capo con il nuovo rito, e questa ovviamente è la fase del dibattimento, per cui il Legislatore prevedeva nell'89 che i processi le cui

istruttorie fossero compiute, fossero esaurite e quindi avessero raggiunto in qualunque modo il dibattimento proseguissero con le norme del vecchio rito; prevedeva, poi ha individuato e questo Vi è stato già detto e quindi vado molto rapidamente, individuava invece per i processi che ancora fossero nella fase istruttoria il momento dopo, raggiunto il quale non diventava antieconomico tornare indietro, il momento della contestazione o del deposito dell'atto, di un atto, momenti diversi secondi alcune Sentenze che dovevano essere cumulativamente presenti, secondo altre ne era sufficiente una, di fatto nel nostro giudizio sono entrambi stati raggiunti abbondantemente prima del 24 ottobre '89. Delle altre, dell'arresto e del fermo naturalmente ipotesi ulteriore che non ci interessa. E allora si con... arriviamo quindi al problema della lettera c), di questo art. 242, lettera c), che Vi è stata ripetutamente letta dai Difensori degli imputati, e che obiettivamente lo ricordava prima l'Avvocato Gamberini, ha comportato delle problematiche interpretative che non hanno avuto sempre la stessa soluzione nemmeno davanti alla Corte di Cassazione. Io molto sommessamente mi

propongo di fornire soprattutto ai Giudici Popolari, delle chiavi interpretative di questa norma e delle chiavi che consentano anche quindi la lettura e una presa di posizione consapevole rispetto alle due prospettate, già prospettate posizioni di disse... che ovviamente si dividono sull'interpretazione di questa norma, in modo da fornire un utile strumento. E allora questa lettera c), è pacificamente una norma diretta a sottrarre dei procedimenti al nuovo rito, perché se così non fosse bastava che il 242 si interrompesse alla lettera b), evidentemente quindi un'aggiunta la dobbia... all'applicazione del vecchio rito, del rito del 1930, dobbiamo ammetterla e su questo ci deve essere un'unanimità di consensi. E il rapporto che deve stabilirsi tra i processi che se fosse, che alla stregua delle precedenti lettere non sarebbero destinati a mantenere il vecchio rito e i processi che invece alla stregua delle lettere precedenti sarebbero destinati a mantenerlo, deve essere e su questo anche credo che è pacifica l'unanimità di tutti gli intervenuti deve essere uno di... una di quelle relazioni, uno di quei rapporti indicati dall'art. 45 del

codice di procedura penale abrogato; e questo costituisce comunque già una scelta da parte del Legislatore, perché la connessione, dico un'ovvietà naturalmente per i Giudici togati, la connessione è nota anche, è un istituto applicato anche nel nuovo codice, nulla avrebbe impedito al Legislatore di stabilire una diversa disciplina su questo profilo. Allora il momento di divisione delle interpretazioni sorge nella... in relazione al testo della legge, l'ultima espressione della... la lettera c), sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti. La interpretazione che vi è stata anche in modo assolutamente corredata da argomenti logici e giuridici, obiettivamente apprezzabili è stata, il procedimento è necessariamente relativo a ciascun reato, il procedimento nasce con... non prima che giunga, sopraggiunga la notizia di reato al Pubblico Ministero, in questo processo abbiamo imputati che rispondono di fatti commessi pacificamente dopo il 24 ottobre '89, e abbiamo altri imputati che rispondono sì, di fatti commessi prima ma emersi successivamente al 24 ottobre '89, quindi i relativi procedimenti non possono essere sorti

prima del 24 '89, tanto meno potevano essere riuniti. La tesi che Vi prospettiamo e che naturalmente è la tesi che già trovate enunciata con ricchezza di richiami giurisprudenziale nelle Ordinanze del Giudice Istruttore che decidevano la questione sollevata da alcuni Difensori è la seguente: l'art. 242 lettera c), intende evitare che una pluralità di procedimenti sia portata ad unità successivamente al 24 ottobre '89, ma non può impedire che un pro... che nell'ambito di un unico procedimento sia consentito al Giudice che procede di applicare l'art. 45 del codice di procedura penale del 1930 nella misura in cui quella stessa disposizione lo consente e cioè anche in relazione al 45 numero 4, quindi la cosiddetta connessione probatoria. Il limite che pone questa disposizione di cui alla lettera c), è che questa operazione di connessione tra procedimenti non comporti dopo il 24 ottobre la riduzione di una pluralità ad unico... ad un unico procedimento, ma non può interloquire nemmeno, non si preoccupa di disciplinare il caso, come il nostro, nel quale il procedimento già è unico, già nasce unico. E quindi non a caso la... la lettera c), del 242 a

mio parere va coordinata con l'art. 249 che fa divieto di... nel secondo comma della stessa disposizione di attuazione, fa divieto di estendere questa operazione di connessione che la ultrattività del codice del '30 consentirebbe fino al punto da assorbire, da richiamare, da portare nel seno del vecchio rito anche un procedimento instaurato separatamente, pendente e che segue il rito nuovo. E quindi è stata l'esigenza di coordinare questa disposizione con quella successiva del 249 che ha forse prodotto una espre... poi una formulazione che tecnicamente è un dato oggettivo, stante il contrasto giurisprudenziale, espone a queste equivoche interpretazioni. Noi nella memoria abbiamo indicato alcune delle Sentenze che Vi sono sicuramente noto, almeno sono sicuramente noto ai Giudici togati, ma che e... sostanzialmente confermano e convalidano le considerazioni che svolgevo, sempre che non sia necessario un espresso provvedimento per riunioni procedimenti originariamente autonomi e condotti separatamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo codice, Cassazione Penale 29 ottobre '90, è consentito il... in quanto la riunione tra



procedimenti, il Giudice Istruttore persegue gli imputati diversi da quello iniziale sulla scorta del progressivo ampliamento della primitiva istruttoria formale, nel seno della quale ha luogo automaticamente la riunione dei procedimenti, cui accenna l'art. 242 comma primo, lettera c), altra Cassazione del '90. La Cassazione... altre pronunce più recenti, del '95, che afferma espressamente la legittimità della contestazione suppletiva in udienza di reati concorrenti con quelli oggetto della originaria contestazione, principio che a mio parere è perfettamente coerente con la scelta del Legislatore del 1989. E che fa giustizia anche di una considerazione svolta ripetutamente dai... Difensori degli imputati in relazione all'effetto paradossale che si provocherebbe a seguire l'interpretazione del Giudice Istruttore sulla connessione e cioè che i procedimenti vecchio rito sostanzialmente non... non avrebbero mai fine perché con il meccanismo della connessione si... si potrebbero attrarre reati anche commessi recentissimamente. E' un effetto tutt'altro che paradossale e comunque in quanto risponde alla logica, ripeto, della concentrazione in un unico

giudizio di... dei mezzi di prova che servano a... a chiarire più posizioni processuali anche autonome una dall'altra, ma è una scelta discrezionale del Legislatore che risponde alla piena... è pienamente conforme alle norme... non è irragionevole, è conforme alle norme costituzionali e quindi che noi dobbiamo accettare e che comunque il Legislatore ha inteso contenere quanto agli effetti, prevedendo nelle stesse norme di disposizione di attuazione un limite di durata delle istruttorie. E' questo l'unico correttivo che il Legislatore poteva porre per evitare una eccessiva dilatazione ma soprattutto dilatazione temporale non dilatazione invece fisiologica consentita dal... dai principi ispiratori della connessione di cui espressamente la legge vuole salvare gli effetti. Io credo che la... la questione per il resto, per la questione del 242 sollevata dai Difensori di tutti gli imputati o almeno nei termini in cui è stata sollevata in modo comune e conforme dai Difensori di tutti gli imputati, io possa quindi, anche per non... annoiare la Corte, possa riportarmi per il resto alle... a quanto scritto nella memoria e alle Sentenze qui nella stessa riportate e

richiamate. Passo a trattare una questione invece, che ho già accennato, ma che ovviamente è stata posta solo dagli imputati... dai Difensori degli imputati della lettera a), del capo a), dell'imputazione e cioè il problema della... del momento in cui la notizia di reato relativa al... al fatto poi qualificato come art. 289 e aggravato dal 77 codice penale militare di pace è emersa, momento da cui si fa dipendere in adesione all'interpretazione dell'art. 242 che io e tutte le Parti Civili immagino contestiamo, si fa dipendere dicevo anche la pretesa degli imputati di cui al... al reato di attentato, alle funzioni di Governo la pretesa dicevo di essere giudicati con il nuovo rito. Allora, io credo che, e lo dico in modo da non... suscitare equivoci, io credo fermamente alla tesi che proponevo riguardo alla interpretazione dell'art. 242, quindi sono persuaso che la... anche gli imputati del reato di falsa testimonianza debbano rimanere nel processo, ma comunque per tuziorismo difensivo, come diciamo noi Avvocati, devo porre il problema della correttezza della e... della correttezza sul piano logico, della pretesa degli imputati della... del reato sub a), di sfuggire

al Vostro giudizio ove Voi aderiste a quella interpretazione dell'art. 242. Io credo che questa sia una pretesa del tutto infondata, e Signor Presidente e Signor Giudice a latere e Signori... io credo che sia Vostro compito, soprattutto più che mio, spiegare ai Giurati Popolari quale sia la differenza che corre tra i due riti in relazione all'acquisizione della notizia di reato, perché se non cogliamo questa differenza noi non possiamo risolvere la questione subordinata che io ritengo sia subordinata che sto ponendo, in quanto in vigore del nuovo codice la soluzione che si poneva, la soluzione del problema si sarebbe avuta solo andando, recandosi al registro delle notizie di reato e vedere in che data fosse pervenuta la notizia di reato relativa alla... all'attentato alle funzioni di Governo e l'avremmo... e avremmo avuto la risposta a questo preliminare quesito. Ma il vecchio rito non prevedeva quella formalizzazione del ricevimento della notizia di reato che è previsto per... per una logica che assolutamente noi condividiamo ma che non apparteneva al codice 1930, non è prevista un'analogia iscrizione. Quindi dobbiamo cercare la

notizia di reato... andare a cercare la notizia di reato nel mare magnum di questo processo avendo presente, intanto che cos'è notizia di reato, la notizia di reato è l'informazione di un reato che perviene al titolare dell'azione penale, cioè al Pubblico Ministero o in forme vincolate o in qualunque modo diverso, può essere cioè la notizia di reato percepita anche direttamente dal Pubblico Ministero, in quanto la notizia di reato pacificamente non è un'accusa a qualche soggetto determinato, né si pretende che la fonte da cui promana la notizia di reato sia una e... fonte consapevole, certo nella querela noi abbiamo il querelante che consapevolmente informa l'Autorità Giudiziaria di un fatto che a suo parere è reato, ma non esclu... ma il sistema processuale non... consentendo al Pubblico Ministero di percepire direttamente la notizia di reato evidentemente vuole estendere al massimo la possibilità di... dell'organo del titolare dell'azione penale di assumere l'informazione onde adempiere all'obbligo che incombe su di lui di esercitare l'azione penale, che è pacificamente obbligatoria. La notizia di reato è diversa dalla contestazione di un reato, è

diversa dall'esercizio dell'azione penale, cioè... perché la contestazione è una fase già successiva al ricevimento della notizia di reato, è un modo di esercitare l'azione penale e tra notizia di reato ed esercizio dell'azione reale, necessariamente direi fisiologicamente trascorre il tempo almeno ad approfondire i contorni di una notizia di reato che può essere generica o specifica, connotare il reato... il fatto sotto un certo profilo giuridico o... o già delineato o meno, individuarne... consentire una immediata individuazione della persona cui attribuire il fatto o meno. Il codice di procedura penale del '30 prevedeva che il Pubblico Ministero esercitasse l'azione penale in varie forme, una di queste era la richiesta di formalizzazione, cioè la richiesta avanzata al Giudice Istruttore di procedere per un determinato reato, ma non prevedeva per il Pubblico Ministero né un obbligo di e... di avanzare questa richiesta entro un determinato tempo o meglio nell'82 lo prevedette, ma non corredò di sanzione processuale pacificamente la Giurisprudenza su questo è unanime, il mancato rispetto del termine di un anno che si pose per il... per questo tipo di...

per l'inizio dell'azione penale, il... si...  
lo dico - fra parentesi - naturalmente,  
l'istruttoria sommaria era oggetto di discussioni  
in dottrina, si dubitava della... natura di  
organo giurisdizionale del Pubblico Ministero e  
quindi si riteneva che la sola atti...  
l'attività di que... del Pubblico Ministero,  
di quell'Ufficio non fosse un'attività  
giurisdizionale, fino a che non portava appunto a  
coinvolgere il Giudice terzo rispetto alla sua  
azione, alla sua pretesa punitiva. Ma il  
meccanismo del... della notizia di reato, del  
ricevimento della notizia di reato e del  
perseguimento delle azioni penali relative poteva  
avere luogo anche in un momento successivo, cioè  
era prassi ovviamente consolidata che nell'ambito  
di una istruttoria formale già in corso,  
pervenissero a seguito di approfondimenti  
investigativi, notizie di ipotesi di reato  
ulteriori e il Pubblico Ministero che seguiva  
l'istruttoria formale si riservava di esercitare  
l'azione in relazione anche a queste... a queste  
evenienze. E allora, chiedo scusa per la  
prolissità di questa premessa, ma è una premessa  
e naturalmente non ho svolto per i Giudici togati

ma che spero sia stata utile per i Giudici Popolari perché il concetto, la nozione di notizia di reato, ripeto, va individuata esattamente se vogliamo procedere a determinare il momento in cui questa... il reato oggi contestato a persone determinate che sono il... i quattro Generali che rispondono del capo a), sia pervenuta la conoscenza del Pubblico Ministero. E allora al... quali sono le condotte che si contestano? Avere impedito determinazioni al Governo, l'esercizio delle sue... l'esercizio delle attribuzioni nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro del DC9. Avere mancato di riferire alcune attività compiute dalla Forza Armata alle Autorità Politiche e Giudiziarie, avere fornito informazioni errate all'Autorità Politica in relazione all'esclusione del coinvolgimento di altri aerei nell'evento e sotto altri profili che al momento posso tralasciare. Allora, io ho limitato a tre o quattro punti il... l'esame della questione dell'emersione della notizia di reato per andare per sintesi, convinto come sono che su questo i Pubblici Ministeri sapranno... sapranno sicuramente



fornire chiarimenti ed elementi ulteriori decis... determinati ove necessario. Tenendo presente quelle nozi... quella nozione di notizia di reato la prima cui ci troviamo di fronte nel processo è costituita dal contenuto dell'interrogatorio reso dal Presidente dell'"Itavia" Aldo Davanzali il 18 dicembre '80 al Pubblico Ministero, nel corso di questo interrogatorio il Davanzali fornisce al Pubblico Ministero una lettera inviata al Ministro dei Trasporti dell'epoca, Onorevole Rino Formica, che il Pubblico Ministero dell'epoca colse come fatto penalmente rilevante, nel senso esattamente opposto a quello che proponiamo noi, ma un dato di fatto che ne colse la rilevanza. Questa lettera e questo verbale a mio parere costituiscono una notizia di reato, sia pure non espressa in una formulazione netta e chiara, ma pacificamente, implicitamente fornisce esattamente la notizia del reato poi a seguito di sviluppi istruttori successivi che sarà contestata ai Generali. Si legge nella lettera, "la critica situazione dell'azienda è stata poi reversibilmente compromessa dall'incidente aereo di Ustica, che irresponsabilmente

strumentalizzato da alcuni ambienti politici e giornalistici si è tradotto in un colpo letale per le già deboli risorse della società e soprattutto" eccetera, eccetera, nessun cenno è stato fatto dal Ministero dei trasporti e dalla previdenza... e dalla Presidenza del Consiglio in ordine alla causa scatenante della crisi "Itavia" che va identificata nell'incidente aereo di Ustica, il senso di queste frasi è reso esplicito dall'interrogatorio reso dal Davanzali il 18 dicembre '80 al Pubblico Ministero, laddove si legge che egli si riporta a queste conclusioni e tanto più nell'interrogatorio dello stesso giorno reso come indiziato del reato di cui all'art. 656 il Davanzali insiste nella prospettazione di un fatto fino allora non emerso nell'istruttoria o almeno non che non aveva provocato alcuna iniziativa del Pubblico Ministero e cioè che il DC9 dell'"Itavia" non fosse caduto per cedimento strutturale ma fosse caduto per un missile. Il Davanzali denuncia a mio parere l'inerzia del Governo in relazione alla caduta del DC9 nel settore che a lui competeva, nel settore che a lui interessava, il settore dei trasporti della sopravvivenza della

sua società e conti pacificamente un settore di competenza del Governo, non è certamente indifferente questo dato processuale, tant'è che è correlato a questo l'arrivo negli atti del... famosa missiva del dicembre '80 a firma di uno degli imputati di cui tutti gli imputati devono rispondere e che è stata interpretata e che noi interpretiamo come un intervento diretto a comprimere le potenzialità investigative connesse alla denuncia del Davanzali. Missiva accompagnata da un telex tradotto con una data diversa... riportante una data diversa da quella del telex originale su cui vedrete, ne parleremo poi molto nel corso del processo. Salto... faccio un salto temporale di nove anni, ma ripeto per amore di sintesi e per non annoiarvi troppo e mi dispiace di essere più lungo del... di quello che volevo essere all'inizio del mio intervento, nel marzo 1989 viene depositata nella... nell'istruttoria condotta all'epoca ancora dal Dottor Bucarelli la relazione del collegio Blasi, le cui conclusioni non vi rileggo ma si contrappongono pacificamente e nettamente alle... alla verità ufficiale del Governo del 1980 che è quello di cui ci occupiamo in quanto è

questa la contestazione mossa agli imputati. Abbiamo una verità giudiziaria non definitiva perché si tratta di una Perizia, ma che acquisisce come dato certo la presenza di un altro velivolo il 27 giugno dell'80, abbiamo quindi una verità e... giudiziaria che vuole come più probabile causa dell'evento l'abbattimento dell'aereo DC9 "Itavia" per effetto di un missile, abbiamo una verità del Governo, ufficiale del Governo 1980 che ci dice: non c'era nessun aereo, non... e che induce a ritenere come ipotesi più probabile la rottura della struttura dell'aereo. Di fronte ad una tale netta contrapposizione noi abbiamo due alternative, non credere ai Periti o ritenere che il Governo dell'epoca abbia proposto e abbia... si sia determinato ad agire nell'ambito delle sue competenze sulla base di una rappresentazione non esatta dei fatti. Ora, stabilire se tale rappresentazione sia stata determinata da oggettive difficoltà tecniche, sia stata determinata da acquisizioni tecniche successive al 1980, sia stata determinata dalla condotta di terzi, è un fatto che meritava di essere approfondito, in quanto poteva

determinare, a seconda delle risposte che diamo a questi quesiti, l'accertamento, l'individuazione di condotte penalmente rilevanti; le due verità divaricavano talmente che non se ne poteva fare fint... che non si poteva fare finta di non accorgersi, ed infatti qualcuno se n'è accorto, se n'è accorto il Parlamento, e se n'è accorto ancora prima del deposito ufficiale almeno della perizia Blasi, perché il Parlamento nel marzo '98 dava mandato alla Commissione Parlamentare sul terrorismo e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage il compito di accertare se vi fossero state responsabilità per le difficoltà riscontrate nella conduzione delle inchieste precedenti, se fosse stata fornita tutti i livelli la collaborazione dovuta agli organi incaricati di accertare la verità e se vi fossero stati comportamenti censurabili da parte di Organi dello Stato. So bene che le responsabilità su cui la Commissione Parlamentare era chiamata ad indagare erano soprattutto responsabilità di natura politica, ma la stessa formulazione di questo quesito implica la non... a quanto meno la non esclusione di profili di responsabilità anche

penali, legati alla circostanza oggettiva pacifica di cui il Pubblico Ministero aveva, come titolare dell'azione penale, aveva necessariamente preso atto, e cioè del trascorrere del tempo, ben nove anni, oggi diremmo che sono meno della metà di quelli trascorsi fin oggi, ma all'epoca faceva scandalo il fatto che una verità opposta a quella ufficiale avesse impiegato nove anni per emergere, e si indagava ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali rispetto al perché si era determinato questo fatto, e noi abbiamo un riscontro immediato o poco... o quasi diciamo immediato, sicuramente immediato secondo la logica ventennale del nostro processo, ma comunque un riscontro tempestivo di questa situazione nella iniziativa del Pubblico Ministero, che è pacificamente il titolare dell'azione penale, il Pubblico Ministero il 24 luglio dell'89 rivolge al Giudice Istruttore la richiesta di volere acquisire la documentazione che viene via via raccolta dalla Commissione Parlamentare per le stragi, invitando il Presidente Gualtieri con quello spirito di collaborazione che esige l'accertamento della

verità ad inviare copia degli atti compiuti nelle varie sedute. Allora, abbiamo questa richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, si può spiegare solo come l'espressione della funzione primaria del Pubblico Ministero, che è quella di ricercare, di apprendere la notizia di reato e di perseguire i reati, certamente non è l'interesse giornalistico una curiosità personale che induce il Pubblico Ministero a svolgere... a rivolgere al Giudice una richiesta di tal genere, è evidente che se fossero solo responsabilità politiche il Pubblico Ministero... quelle oggetto dell'inchiesta della Commissione Stragi, cosiddetta stragi, il Pubblico Ministero non avrebbe avuto titolo nemmeno per avanzare quella richiesta, e che le notizie di reato abbiano sviluppi inevitabilmente lenti, allorché si riferiscano a fatti complessi, come indubbiamente è quello di cui Voi siete chiamati a conoscere e a giudicare, lo prova indubbiamente il tempo trascorso dal momento in cui questa prima richiesta del Pubblico Ministero viene avanzata, il momento in cui arriva la comunicazione giudiziaria e poi il mandato di comparizione, ma ancora il Pubblico Ministero, Dottor Santacroce,

che individua esattamente il tema ancora in termini non qualificati giuridicamente, non riferibili ad una determinata individuabilità soggettiva, ma precisamente cogliendo il nucleo del fatto da accertare, e ancora il Pubblico Ministero, Dottor Santacroce, che nel luglio '89 chiede al Giudice Istruttore di esaminare l'Onorevole Remo For... scusi, il 7 luglio '89, di esaminare l'Onorevole Remo Formica, Ministro dei Trasporti all'epoca del disastro e a riesaminare l'Onorevole Lelio Lagorio, Ministro della Difesa, sempre all'epoca dei fatti, sulle notizie acquisite nell'immediatezza del disastro, e di che parliamo oggi noi? E sui contatti avuti tra loro in merito ad esso, come conclude il Pubblico Ministero questa richiesta? Richiedo di assistere al compimento di tali atti di istruzione ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 303 con riserva di ulteriori richieste, il Pubblico Ministero ha colto la potenzialità investigativa di quegli atti che va a richiedere, e il Pubblico Ministero ha accolto bene, perché nei successivi interrogatori, avvenuti nel 21 luglio '89 in pacifica vigenza del codice del 1930, Lagorio riferisce: "ricordo che nel giro di



quattro o cinque giorni gli Stati Maggiori da me interessati esclusero anche documentalmente ogni ipotesi di collisione, e di ciò fu informato anche il Presidente del Consiglio". Vi ricordo che una delle prime ipotesi di condotte contestate ai... l'articolazione delle condotte complesse contestate ai Generali, appartenenti alla Stato Maggiore dell'epoca dell'Aeronautica è esattamente la mancata informazione sull'ipotesi di collisione. Secondo me sono questi i termini della questione della ricerca del momento in cui è emersa la notizia di reato, e sono quindi questi i presupposti su cui si deve fondare l'ulteriore, eventuale, subordinato interrogativo che voi vi potreste porre ove aderiste alla tesi interpretativa del 242 che noi fermamente contestiamo, e cioè si tratta di una... l'esercizio dell'azione penale avvenuto pacificamente nel '90... dicembre '91, mi sembra, nei confronti dei Generali che rispondono del reato sub a), costituisce lo sviluppo di una notizia di reato pervenuta prima del 24 ottobre '89? Risposta: mi pare pacificamente affermativa alla luce delle considerazioni modeste ma documentate che Vi ho proposto. La Difesa,

soprattutto del Generale Melillo, con la consueta efficacia dialettica, Vi ha proposto una ulteriore questione, il cui esito sarebbe, secondo gli auspici della Difesa, verosimilmente lo stesso, cioè, la legge... ammettiamo l'interpretazione dell'art. 242 più severa per gli imputati, ammettiamo la... quindi che la notizia di reato a carico del Generale Melillo e degli altri tre appartenenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica del 1980 fosse stata raccolta in epoca anteriore all'ottobre, al 24 ottobre '89, di fatto l'istruttoria formale doveva concludersi prima di quanto in effetti si è conclusa, in quanto l'ultima legge di proroga, quella numero 183 del '97, a detta dei Difensori, escludeva dal novero dei reati le cui istruttorie erano prorogate, proprio la nostra, proprio la nostra istruttoria, benché, sia detto tra parentesi, portasse questa legge proprio la data del diciassettesimo anniversario della "Strage di Ustica", la motivazione proposta dalla Difesa è naturalmente una motivazione tecnica dignitosissima, ma è una motivazione tecnica assolutamente infondata. Si dice da parte dell'Avvocato Nanni che il... ora non sono in

grado di citarlo testualmente, ma lo cito sicuramente fedelmente nel senso, quando il Legislatore nell'art. 1 della legge indica i procedimenti per i quali si proroga il termine dell'istruttoria elenca specificamente i delitti cui devono essere relative le istruttorie, e cita artt. 285, 286, 422 e 428, cioè non cita l'art. 289, unico reato contestato al Generale Melillo e agli altri Generali, non dimentica che nel Processo di Ustica il reato di strage non è contestato né ai Generali, né ad altri soggetti. Allora andiamo a ricercare... e la volontà del Legislatore come si può ricostruire sulla base dei lavori preparatori, la cui valenza, dal punto di vista poi ermeneutico, sappiamo essere limitata, ma comunque per chiarire la premessa mi sembra necessaria la relazione degli Onorevoli... relazione della proposta di legge degli Onorevoli... adesso... mi pare Grimaldi ed altri, Grimaldi, Carotti, Corsini, Fragalà, Leone, Mazzocchin, Tassone, a seguito delle più recenti acquisizioni istruttorie verificatesi nell'ambito del procedimento penale per la "Strage di Ustica" sono stati resi disponibili la Magistratura precedente elementi di valutazione di primaria

importanza ai fini dell'accertamento della verità, relazione alla proposta di legge di iniziativa del Deputato Pisapia, riteniamo che i recenti sviluppi del Procedimento Penale Numero 527/84 del Tribunale di Roma, procedimento di cui è titolare il Giudice Istruttore Dottor Rosario Priore e nel quale si ipotizzano a carico di ignoti numerosi gravi reati in relazione alla sciagura aerea di Ustica, questa è la premessa dell'espressione poi di volontà del Legislatore che ha avuto corpo nella Legge 27 giugno '97; legge che è stata emanata nell'unanimità dei consensi, legge che è stata approvata in sede di Commissione Giustizia dei due rami del Parlamento, legge la cui discussione ha visto divisi gli intervenuti solo sulla questione di quanto prolungare il termine dell'istruttoria formale, alcuni dubitando che sei mesi fosse un termine sufficiente, si dice il reato di strage non è contestato ai Generali, e su questo siamo pacificamente d'accordo, non è contestato nel processo si dice da parte delle Difese. Apriamo l'Ordinanza di rinvio a giudizio alla pagina 1, Ordinanza/Sentenza nel procedimento contro ignoti, imputati del delitto previsto e punito

dall'art. 422 primo comma c.p.p. per avere volontariamente determinato la caduta del DC9, apriamo l'Ordinanza di rinvio a giudizio nella parte finale, il cosiddetto dispositivo

**P.Q.M.**

- cioè per questi motivi - dichiara non doversi procedere in ordine al delitto di strage, perché ignoti gli autori del reato; l'azione penale è stata esercitata dal Pubblico Ministero nei confronti degli ignoti, nel senso che il Pubblico Ministero ha ritenuto raggiunta una prova sufficiente che la caduta del DC9 non fosse legata ad un evento naturale, a cause fortuite, ma fosse legata ad una condotta volontaria di qualcuno, talché ha ritenuto di poter procedere per il reato di strage, in mancanza dell'individuazione degli autori ha proceduto contro ignoti. Si può discutere della... sotto il profilo tecnico di questa scelta, si sarebbe dovuto procedere ad un decreto di archiviazione piuttosto che ad una Sentenza per definire una ipotesi di reato, che comunque, sia pure senza il riferimento soggettivo, era perfettamente formulata nel capo di imputazione? La risposta è che il - a mio parere, ma non solo a mio parere -

che il Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore si sono... hanno agito esattamente, lo dice questo anche la Corte di Cassazione, allorché nella decisione del 16 dicembre '85, necessariamente non recente, come non è più recente, purtroppo, il nostro processo, è legittima la richiesta di istruzione formale a carico di ignoti rivolta dal P.M. al Giudice Istruttore con la enunciazione sintetica dei termini essenziali dell'imputazione. E questo credo che faccia giustizia della questione relativa alla mancata concessione della proroga con quella Legge numero 183 del '97. Un'ulteriore, ed è l'ultima questione che io tratto, sempre proposta almeno della Difesa del Generale Melillo, ma mi pare anche da quella del Generale Ferri, immagino da tutti, anche gli altri Difensori degli imputati del capo a), si lamentano costoro della violazione del contraddittorio, che sarebbe conseguita ai sensi... quindi della nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio ai sensi del 185 numero 3, che sarebbe conseguita alla violazione dell'art. 372 del codice di procedura penale abrogato, in quanto sarebbero pervenuti nell'amb...

nell'istruttoria atti in... fuori tempo massimo diciamo, atti cioè dopo la scadenza, non solo del 31 dicembre '97, termine di durata massima dell'istruttoria formale, ma anche, addirittura, dopo la scadenza del termine della proroga del deposito degli atti per i Difensori, senza che l'avvenuto deposito successivo a tali date fosse accompagnata dall'avviso ai Difensori. Le Difese si sono in particolare concentrate, e soprattutto la Difesa del Generale Melillo, sulle note redatte dai Periti Radaristici, che nell'aprile del '99 hanno depositato al Giudice Istruttore dei commenti sulla... sugli elaborati pervenuti nel frattempo, e quindi commenti ed elaborati pervenuti dopo il 31 dicembre '97. La questione a mio parere è assolutamente infondata, ed è infondata perché intanto parte da un presupposto che è assolutamente fragile, e cioè da parte delle Difese si è sostenuto che proprio queste note e solo queste note che vengono depositate tardivamente costituiscono la premessa sulla quale il Giudice Istruttore decide il rinvio a giudizio degli imputati; il... anche la sola formulazione di questo assunto pare veramente paradossale, cioè si intende isolare in una

ventennale attività istruttoria, che ha visto l'espletamento di accertamenti tecnici lunghissimi, complicati, contraddittori, quanto vogliamo, ma comunque che hanno coperto tutte le possibili... tutti i possibili versanti dell'indagine tecnica, dopo un numero infinito di testimoni, di documenti acquisiti sequestrati e di esami di imputati, si individua in un solo... in poche pagine di un elaborato quell'elemento decisivo per orientare l'esito dell'istruttoria, e tale assunto viene sostenuto con una, addirittura, citazione, una sorta del Giudice, quindi una sorta di confessione che il Giudice avrebbe manifestato, avrebbe cioè fatto una sorta di Ordinanza suicida, il Giudice, perché nella stessa Ordinanza di rinvio a giudizio avrebbe confessato di avere utilizzato un atto, in modo decisivo, un atto inutilizzabile, nullo. Adesso io trovo forse inutile andare a confutare questa tesi, andando a rileggere le parti della Ordinanza di rinvio a giudizio, che fanno... che danno atto di quale sia stato... di quali e quanti siano stati gli elementi di fatto su cui il Giudice ha fondato la propria decisione. E quindi mi limito a ripetere, a ricordare a Voi, a



risparmiare a Voi, spero, la fatica di andare a leggerVi questa monumentale Ordinanza di rinvio a giudizio, citandoVi due pagine indicate dallo stesso Difensore del Generale Melillo, e in queste due pagine, 3954 e 3955 si legge: "in tal senso la spiegazione di una serie di battute ravvisata dai Periti di Ufficio e confermata da quelli di Parte Civile, che invero lo sostenevano da anni, contestata solo dai Consulenti di Parte imputata, i quali pur preparatissimi in tecniche radaristiche, persistono nel negare da sempre la presenza di un aereo nascosto", nella pagina successiva, in relazione alla situazione complessa di meno diciassette, a diciotto, cinquantotto e undici si legge: "situazione ammessa in via di ipotesi pure da Misiti più otto", cioè dalla perizia che passa sotto il nome di Misiti e che è la perizia che si concludeva in termini diversi da quelli poi adottati dal Giudice Istruttore, ma le cui conclusioni furono immediatamente e tempestivamente sottoposte alla confutazione da parte di tutti i Consulenti di Parte e da parte degli... e furono oggetto di approfondimenti investigativi, quindi facciamo giustizia della premessa di fatto su cui si fonda

questa questione. Facciamo giustizia anche della premessa giuridica, perché... qual è il secondo elemento su cui cammina questa questione? Sul fatto che quegli elementi furono... quelle note furono decisive per il rinvio a giudizio dei Generali. Andando a ricercare quelle Sentenze che la Corte di Cassazione ha prodotto in relazione a casi analoghi, e cioè relativi a nullità di singoli atti istruttori, quali perizie, quali accertamenti, un atto individuato, tipo un interrogatorio, una perizia, ho cercato di stabilire quali fossero le conseguenze che secondo la Cassazione si doveva trarre allorché il Giudice emetteva una decisione, prendeva una decisione sulla base di tali atti affetti da nullità, la Corte di Cassazione ha unanimemente insegnato e la nullità di un atto di acquisizione probatoria determina la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio solo nell'ipotesi in cui tra il contenuto dell'atto nullo e il rinvio a giudizio sussiste una esclusiva correlazione logico-giuridica, nel senso che quest'ultimo è basato esclusivamente sul contenuto dell'altro. Quindi il rapporto tra atto nullo e decisione deve essere un rapporto di esclusività, la decisione

si fonda non solo in termini di decisività su quell'atto ma in termini assoluti, nel senso che non prende in considerazione altri elementi di prova. E questo francamente credo che non l'abbia detto nemmeno il Difensore e i Difensori che hanno proposto la... la questione. E quindi riportandomi per quello che non ho detto alla memoria che produciamo, chiedo che la Corte rigetti tutte le questioni sollevate dalla Difesa degli imputati. **PRESIDENTE:** va bene, sospendiamo quindici minuti. **AVV. P.C. GAMBERINI:** la memoria, Presidente, la produciamo in una sola copia, non per una scortesia a Voi della Corte, ma abbiamo avuto un disguido tecnico per cui questa mattina ne abbiamo una copia sola. Se la discussione dovesse andare a domani, ci riserviamo di moltiplicare i pesci. **GIUDICE A LATERE:** dopodomani. **VOCI:** in sottofondo. (Sospensione).-

**ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Prego, allora interviene adesso?  
**AVV. P.C. NUNZIATA:** sì, Presidente, Vincenzo Nunziata dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Premetto, Presidente, che per ragioni organizzative ci siamo distribuiti il compito con i colleghi

dell'Avvocatura, la posizione ovviamente dell'Amministrazione parte nel processo è conforme e unitariamente espressa dall'Avvocatura e non potrebbe essere diversamente, posto che l'Avvocatura è un Ufficio unico e certo è ammissibile che al suo interno ci siano differenziazioni di opinioni, né è possibile che addirittura la medesima Amministrazione, cioè il Ministero della Difesa possa esprimere in questo processo posizioni configgenti. La natura delle questioni che sono state poste dalla Difesa ha un rilievo sicuramente notevole, l'intervento dell'altra Parte Civile direi ha semplificato il nostro compito e spero di essere succinto, nel senso di evitare possibilmente duplicazioni. Dicevo quindi si pone quel momento di verifica della correttezza di istruzione processuale e dobbiamo anticiparvi che, a nostro giudizio, le censure che sono state proposte sotto questo aspetto della Difesa che tendono a far dichiarare la nullità dell'Ordinanza di rin... Sentenza di rinvio a giudizio, sono infondate. Alla luce di una giurisprudenza direi univoca del Giudice di legittimità, della Corte Costituzionale, e che nel prosieguo della discussione Vi indicheremo.

Ci sono due passaggi che sono stati definiti epocali poco fa, la questione del giusto processo dell'applicazione dell'art. 111 della Costituzione, e la questione relativa del passaggio dal vecchio eventuale passaggio al vecchio e nuovo rito. Queste due questioni specifiche saranno approfondite dai colleghi Scino e Giannuzzi. Posso anticipare che anche su questo punto, su questi punti, alla luce della giurisprudenza che si è formata in sede di legittimità e dei vari interventi che già sono stati sui punti della Corte Costituzionale e... possiamo pervenire a delle decisioni tranquillanti. Tranquillanti sia sotto il profilo della correttezza della strada che noi andremo a seguire, è ovviamente interesse di tutti che il processo si svolga in modo da evitare qualunque forma di rischio e qualunque rischio successivo di caducazione e siamo sicuri che la Corte sceglierà questa strada, e sia sostanziale perché è chiaro che la formazione della prova nella maniera più ampia con il rispetto del contraddittorio, sia un'esigenza che avvertiamo, che possa contribuire a far chiarezza in questa sede, sia pure da un angolo visuale direi

limitato qual è quello di questo processo sui fatti di cui ci interessiamo, negli interessi di tutti, anche ovviamente e soprattutto delle Parti Civili costituite dai congiunti delle vittime. Sono stati evocati confronti suggestivi, si è parlato del "Processo di Norimberga", della "Colonna Infame", l'Avvocato Misiani con la sua consueta ironia ci ha paragonato la storia che questo processo vivrebbe alla faida malavitosa, della gemmazione, eh, in un unico processo di fatti successivi. E direi che c'è un problema di fondo che è già stato anticipato dai colleghi dell'altra Parte Civile sostanzialmente, il vecchio rito non è la casa degli orrori, non è un qualcosa che ora dobbiamo ritenere del tutto e in tutto incostituzionale, solo è un proce... è un rito che ha dettato la nostra vita processuale per decenni, si tratta quindi soltanto di trovare la corretta applicazione della norma transitoria e su questo diciamo i colleghi poi si intratterranno. Venendo alle altre questioni che sono state poste dalla Difesa e anzi prima di queste questioni, Signor Presidente, solo rapidamente per un'esigenza di tuziorismo difensivo appunto come diciamo, nell'Ordinanza di

rinvio a giudizio la questione viene affrontata ed è la questione della giurisdizione del Giudice ordinario. Allora due parole noi vorremmo spendere su questa questione, questa è la sede evidentemente perché siamo all'inizio del processo ed è giusto che eventuali questioni di questo tipo siano affrontate ora, ma direi che correttamente il Giudice Istruttore l'ha risolta nella sua Ordinanza. Il problema si pone evidentemente per il reato contestato ai quattro Generali di attentato agli Organi costituzionali e nella parte in cui è contestato ovviamente anche il 77 del codice penale militare di pace. Su questo punto noi vogliamo innanzi tutto chiarire che l'art. 77 del codice penale militare di pace non si configura come reato autonomo, mancano dottrine e giurisprudenza diciamo sulla questione; ma la stessa lettura delle norme ci aiuta a qualificare l'ipotesi dell'art. 77 come una mera circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 289, circostanza aggravante quoad penam, come si suol dire, posto che l'art. 77 dice: "il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dai vari articoli, fra cui il 289, è

punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice - quindi del codice ordinario - aumentate di un terzo la pena della reclusione". Già questo quindi dovrebbe indurci a ritenere che un problema di possibile conflitto, di... positivo di giurisdizione ordinario e militare non dovrebbe porsi, competente è soltanto il Giudice ordinario. Comunque anche dal punto di vista processuale direi che le conclusioni alle quali perviene l'Ordinanza di rinvio a giudizio sono assolutamente tranquillizzanti. Nel codice vigente è noto in caso di eventuale concorso tra reato ordinario e reato militare, la competenza spetta al Giudice che dovrebbe conoscere del reato più grave; è l'art. 13 del codice vigente. Diversa è la disciplina del codice abrogato che noi stiamo applicando, qui l'art. 49 anteriore alla norma costituzionale, l'art. 103, prevedeva un'altra azione al Giudice speciale, cioè nel caso di contemporanea pendenza di procedimenti, l'una di competenza del Giudice ordinario, l'altra il Giudice speciale, prevedeva quest'altra azione. Intervenuta la norma costituzionale, l'art. 103, la quale stabiliva che in tempo di pace i



Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, è intervenuta una norma di interpretazione, una norma integrativa dell'art. 264 del codice penale militare di pace che, secondo una costante giurisprudenza della Cassazione, ha influito anche e detta un criterio interpretativo dell'art. 49 del codice di procedura penale. Vi erano state varie Sentenze delle Sezioni Unite già prima di questo intervento, intervenuto con la legge ordinaria del '56, e comunque diciamo è pacifico che in casi di connessione, connessione ai sensi degli articoli... dell'art. 45 numeri 1 e 2, sono le uniche due ipotesi prese in esame dalla Legge del '56, prevalga la giurisdizione del Giudice ordinario. E allora viene qui l'argomento fondamentale che viene addotto dal Giudice Istruttore; il reato di strage, come è stato già detto oggi, non è archiviato. Dice il Giudice Istruttore: "gli elementi di fatto che si sono accertati in istruzione, non comportano assolutamente la caduta di questo delitto, anzi ne mostrano con chiara evidenza la sussistenza e non si procede allo stato oltre perché tuttora

ignoti i suoi autori. Il reato sussiste e non se ne dichiara l'archiviazione; sempre si potrà procedere sulla base di quanto dimostrato con nuovo rito, quando se ne scopriranno gli autori". E quindi già qui il profilo della connessione è indubbio e varrebbe radicare la giurisdizione ordinaria. Ma altrettanto ovviamente vale con riferimento al reato di falsa testimonianza e gli ulteriori reati per i quali si era proceduto in istruttoria e si procede oggi al dibattimento. Per quanto riguarda il problema dell'archiviazione dovrei solo indicarvi una pronuncia che ritengo significativa della Corte di Cassazione, dove la Corte in una Sentenza del '92, ma la questione, il ragionamento è esattamente applicabile alla nostra fattispecie, la Corte di Cassazione ha affermato che soltanto l'eventuale decisione di archiviazione valga a interrompere la connessione e quindi il principio della perpetuatio iurisdictiones che vale in questo campo. Dice la Corte di Cassazione: "il vincolo tra i reati individuato dalla Legge, costituisce criterio originario autonomo di attribuzione di competenza, indipendentemente da contemporanea pendenza dei relativi

procedimenti", e continua "l'individuazione... l'unico Giudice competente per connessione in ordine a più reati o più imputati dunque, è operata nella legge in cui intervenga un secondo procedimento - perché lì si discuteva di due procedimenti da riunire - e costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale fra ipotizzati reati o imputati. Effetto che permane fino a quando sussiste la causa che adesso ha dato origine", e questo è il principio cosiddetto appunto della perpetuatio iurisdictiones. Oh, quindi direi che su questo punto, ripeto lo abbiamo affrontato perché ha costituito argomento di discussione nella fase di istruzione, è stato affrontato dal Giudice Istruttore, si tratta di questione che sarebbe comunque in ipotesi rilevabile d'ufficio, direi che non ci siano dubbi sulla giurisdizione ordinaria a conoscere dei reati per i quali si procede. Vi sono poi altre questioni che sono state sollevate dalla Difesa, su queste mi intratterrò rapidamente e... perché alcune sono state già affrontate dalla Difesa della Parte Civile. Una prima riguarda la questione delle perizie, dunque delle perizie perché si dice successivamente al depo... al

termine previsto dall'art. 372, sarebbero state depositate delle perizie degli atti di cognizione e questo senza che vi fosse l'avviso ai Difensori previsto dall'art. 372. Da questa violazione la Difesa eccepisce la conseguente violazione anche della nullità dell'intera Ordinanza di rinvio a giudizio. Allora, la questione innanzi tutto non ci sembra fondata, si tratta di una questione sulla quale il Giudice Istruttore si è espresso, quindi voglio dire, questa eccezione era stata formulata anche con una sorta di, come a dire, il Giudice Istruttore ha proseguito alle indagini dopo l'avviso di deposito, c'era in qualche modo una sua volontà di ledere i diritti della Difesa, tutto questo non mi sembra che sia pertinente. Posso leggere a pagina 3611 dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, dove il Giudice Priore dice: "dal deposito della perizia del luglio '94 sino alla conclusione istruttoria, il Collegio Misiti come si è visto non ha presentato osservazioni" eccetera. "Nel corso del tempo, dal deposito dell'elaborato, sino alla fine dell'istruzione e anche successivamente, i singoli Periti del Collegio Misiti - lui parla tra l'altro del Collegio Misiti di quelli stranieri - hanno

invece inviato dei documenti anch'essi delimitati a lunghezza e su determinati argomenti, a risposta di altrettanti documenti di Parte. Essi, tutti in lingua inglese, sono il più delle volte indirizzati ai coordinatori e quando non lo sono, sono stati sempre gli stessi girati dall'ufficio. Vi si trattano a parte questioni di ordine pratico, argomenti già dibattuti in perizia per ribadirli e a volte esplicitarli; nulla però di rilevante ai fini peritali sono dei documenti di discussione interna nell'ambito del Collegio Peritale che però non sono serviti di fondamento per un documento organico di risposta a quelli di Parte". Già questo passaggio dell'Ordinanza, pagina 3611, dovrebbe portarci quindi a ritenere che questi documenti siano comunque irrilevanti ai fini delle imputazioni per le quali oggi si discute. Mi asterrò da un'analisi minuziosa degli atti in questione che sarà sicuramente effettuata dal Pubblico Ministero, posso però anzitutto sintetizzare le conclusioni che questa verifica ha portato. Intanto non si tratta di perizie ma di meri chiarimenti o integrazioni, in alcuni casi si tratta di note interne al Collegio Peritale dovute in qualche caso al fatto che

alcuni dei Periti si trovavano all'estero e quindi nella necessità di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni. E' sufficiente ancora controllare gli elementi di prova forniti dall'Ordinanza di rinvio a giudizio con riguardo alle odierne imputazioni e ve ne risparmio la lettura, la farete sicuramente in Camera di Consiglio, per verificare che queste integrazioni non riguardano né l'ipotesi del 289, né quella del 372. D'altronde questi documenti erano pervenuti al Giudice Istruttore, cosa avrebbe dovuto farne? Il Giudice Istruttore pur rilevandone la irrilevanza, ecco scusatemi il bisticcio, ai fini che interessano, li ha resi pubblici, li ha resi conoscibili della Difesa; si tratta di note, di osservazioni che hanno un rilievo, come si può dire, ad colorandum ecco, per completare ma sicuramente non inseriscono elementi nuovi nel processo. E allora proprio questa natura di meri chiarimenti e integrazioni, esclude che essi possano essere affetti da nullità per le ragioni che sono state eccepite. Vi cito per tutte questa massima del '79, si tratta di decisioni necessariamente risalenti, quelle che andremo a citare ma per le ragioni che

tutti comprendiamo, e... 16 giugno '79, "non è necessario nuovo avviso al Difensore, quando il Giudice che riceve il parere orale o scritto del Perito ritenga, usando dai propri poteri direttivi, di far chiarire dal Perito stesso alcune espressioni di dubbia interpretazione, senza che la perizia subisca modificazione alcuna". Diciamo quindi che se si tratta di mere integrazioni all'elaborato peritale, questa giurisprudenza della Cassazione esclude addirittura in radice il problema dell'eventuale vizio, ecco, da cui essa sarebbe affetto. Comunque poniamoci in una posizione estrema, nella posizione più garantista, am... in teoria, e cioè per mero... esercizio che questi atti siano viziati, cioè che l'acquisizione di questi atti ne comporti un vizio. Intanto la loro irrilevanza ai fini delle odierne imputazioni esclude che l'eventuale vizio di questi atti si reverberi sull'Ordinanza di rinvio a giudizio. La Giurisprudenza in questo punto è assolutamente unanime, "la dichiarazione di nullità di una perizia espletata nella fase istruttoria con... relazione alla norma relativa all'intervento della Difesa, non comporta l'annullamento della

Sentenza di rinvio a giudizio". Ancora, Cassazione nove... questa era Cassazione del '73, ancora Cassazione del '72, e dice ancora la Cassazione: "si estende il vizio..." ripeto della perizia alla... all'Ordinanza di rinvio a giudizio, ma parliamo di perizia e non di chiarimenti eh, comunque, "...quando l'Ordinanza di rinvio a giudizio si fonda - leggo testualmente - esclusivamente sull'accertamento peritale", Cassazione '66, Cassazione '84, le massime sono tante e tutte assolutamente conformi. Dice la Corte: "la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per effetto della dichiarata nullità di una perizia, per violazione delle norme processuali, non consegue automaticamente, ma è subordinato l'accertamento dei legami sostanziali fra i due atti, nel senso che gli elementi di decisione del rinvio a giudizio si fondano anche qui solamente sui risultati di quell'accertamento tecnico. Ne consegue che qualora tale collegamento non sussista, ma risulti soltanto la nullità della perizia - quindi sempre perizia - il Giudice del dibattimento non dovrà dichiarare la nullità di tutti gli atti conseguenti e rimettere il



procedimento istruttorio, ma dovrà eventualmente procedere direttamente alla rinnovazione dell'atto nullo", Cassazione del 1984. Direi quindi che anche questa questione è innanzi tutto infondata perché non ci troviamo di fronte ad un elaborato peritale ma a meri chiarimenti, in ogni caso l'eventuale vizio di questi atti per nessuna ragione può trasferirsi, può comportare altresì il vizio dell'Ordinanza di rinvio a giudizio. Un'altra questione che è stata molto agitata nella discussione, è quella relativa alla capacità del Giudice Istruttore. E' vero, come ha detto il collega della Difesa che mi ha preceduto, si tratta di un'eccezione formale che però è stata, come dire, anche condita di osservazioni sostanziali, di merito, direi di osservazioni personali. Dallo stesso collega che io, per carità apprezzo, che ha definito la Vostra Ordinanza sull'ammissione della costituzione di Parte Civile, un'Ordinanza che lo terrorizzava, questa Ordinanza, "la Vostra Ordinanza ci terrorizza" è stato detto. E al di là delle parole, ognuno usa le sue ci mancherebbe, quello che ci dispiacerebbe sarebbe se questa posizione della Difesa in qualche modo

volesse adombrare una sorta di malafede rispetto ad atti compiuti dal Giudice Istruttore del dibattimento, che non si reputano convincenti. E il diritto è la scienza dell'opinabile, tutti siamo abituati a sentir discutere, a discutere di tutto; certo Voi non vi rammaricherete se qualcuno ponga in discussione i Vostri provvedimenti, da questo però... sotto un profilo tecnico, da questo però a dire che essi ci terrorizzano il passo forse è lungo. Comunque, la capacità del Giudice Istruttore è stata contestata sotto due profili: innanzi tutto sarebbe stato incaricato del processo con modalità non conformi all'ordinamento giudiziario, l'ipotesi del 185 numero 3, e poi vi sarebbe... sarebbe sussistente una ipotesi di incompatibilità perché il Giudice Dottor Priore era Consulente, nel momento in cui ufficiato, fu ufficiato dell'incarico, della Commissione Stragi. Allora, l'art. 185 sanzionava con la nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del Giudice, stabilite dall'ordinamento giudiziario. E in fin dei conti è stata qui adombrata una violazione delle norme

sull'ordinamento giudiziario, l'art. 7 ter in particolare. Allora, io ho guardato attentamente i documenti che la Difesa ha depositato nel... a sostegno di questa eccezione, in particolare questo provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma dell'11 novembre '89, dove vengono fissati i criteri per l'affidamento degli incarichi. E leggo a pagina... dunque, il provvedimento riguarda il G.I.P., a pagina 99 si precisa: "sono escluse dall'assegnazione dei suddetti affari e da qualsiasi attività che abbia riferimento alle funzioni di G.I.P., i Giudici trattenuti nell'esercizio delle funzioni di Giudice Istruttore". E il Dottor Priore non era G.I.P., era proprio stato mantenuto dal punto di vista delle funzioni, nelle funzioni di Giudice Istruttore, così viene ufficiato dal Presidente del Tribunale nella lettera del 23 luglio '90 depositata pure dalla Difesa, al giu... al Signor Dottor Rosario Priore, Giudice delle Indagini Preliminari mantenuto nelle funzioni di Giudice Istruttore. E quindi mi pare che già il riferimento addotto per sostenere la incapacità sotto il profilo della violazione delle norme relative all'affidamento dell'incarico, non sia

del tutto pertinente. La questione comunque è assolutamente irrilevante. E... in molteplici occasioni, proprio con riferimento all'art. 185 numero 3, la Corte di Cassazione a proposito della capacità del Giudice, ha detto che si distingue una capacità di acquisto della qualità di Giudice, e una capacità di esercizio della funzione giurisdizionale. Capacità di acquisto che atterrebbe i requisiti diremo astratti, la cittadinanza, l'età, la buona condotta, eccetera, è una capacità di esercizio generica e specifica; generica, nomina e ammissione alla funzione giurisdizionale che avviene appunto con l'immissione dell'esercizio delle funzioni, e specifica che riguarda la costituzione del Giudice nel singolo processo, e presuppone la composizione del Collegio, il numero dei membri prescritti, eccetera. Le Sentenze sono tante, assolutamente pacifiche, formate... emesse nella vigenza dell'art. 185, Cassazione '67, '78, '89 ma direi che è assolutamente pacifico. Innanzi tutto allora questa disposizione non riguarda la fattispecie, perché per quanto riguarda il G.I.P. la disciplina, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione è diversa. Posso qui citarvi

Cassazione 9 ottobre '85, imputato Martinetti, esclusa la sussistenza della nullità di un interrogatorio da parte del Giudice Istruttore senza formare delega del Consigliere Istruttore. "La ratio di questa decisione - motiva ancora la Corte di Cassazione, una decisione che è tra l'altro pubblicata nella Giurisprudenza Italiana dell'86 - è proprio quella che le eventuali e ipotetiche irregolarità - che si sarebbe verificata in questo caso di ufficiazione e quindi il Giudice Istruttore senza la formale delega da parte del Consigliere Istruttore, non inerisce alla nomina e alla capacità del Giudice". Ancora, "una costante giurisprudenza - comunque qui veniamo alla questione delle precedenze che poi specificamente era stata posta dalla Difesa - esclude che l'eventuale inosservanza dell'ordine di precedenze nella ufficiazione del Giudice, ai sensi degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario, comporti nullità ai sensi dell'art. 185 numero 3, Cassazione del '69, Cassazione del '70 e... si dà atto pure qui di una giurisprudenza assolutamente pacifica, nell'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 97 e 105

dell'ordinamento giudiziario, per la costituzione di un Collegio giudicante non comporta in nessun caso la nullità ai sensi dell'art. 185 codice di procedura penale, trattandosi di un vizio che non inerisce la nomina e la capacità del Giudice". Per chiudere sulla questione, dunque nel nuovo rito la questione della capacità è disciplinata dall'art. 33 che contiene una disposizione sostanzialmente analoga a quella del codice abrogato. E allora su questo art. 33 è intervenuta la Corte Costituzionale con una Sentenza recente del '98, 419. In riferimento a una questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, che rilevava proprio, eccepiva proprio la illegittimità della norma nella parte in cui non attribuiva rilevanza ai fini della capacità del Giudice, al fatto che fossero diciamo e... recepite le disposizioni sull'assegnazione dei processi, quindi queste disposizioni interne. Dice la Corte Costituzionale: "la questione non è fondata, l'art. 33 identifica la capacità del Giudice con idoneità a rendere il giudizio, vale a dire con la riferibilità del giudizio a organi titolari, secondo il disegno dell'ordinamento giudiziario,

della funzione giurisdizionale. I criteri di assegnazione degli affari nell'ambito agli organi, esulano dalla nozione generale della loro capacità che, riguardando la titolarità della funzione, non comprende quanto attiene all'esercizio della funzione stessa, in relazione all'organizzazione interna all'organo che ne è titolare. Nel disegno normativo è dunque evidente la differenza tra le condizioni di capacità del Giudice e i criteri di assegnazione degli affari". Quindi non solo la Corte Costituzionale recepisce in pieno l'ordinamento della Corte di Cassazione sulla questione, ma ovviamente ne sancisce la legittimità costituzionale. Oh, poi vi è questa questione relativa... all'incompatibilità del Dottor Priore che era componente della Commissione Stragi. Dunque, i fatti... per la verità non è che la Difesa deduca i singoli e specifici fatti che questa incompatibilità provocherebbero, e quindi mi pare che già in punto di principio non vi siano argomenti diciamo che sorreggono l'eccezione; comunque per completezza vi vogliamo soltanto ricordare, ma per i Giudici Popolari, perché ovviamente si tratta di questione ben nota,

l'art. 64 numero 2 del codice di rito abrogato, e non si tratta di una... la sussistenza di un'eventuale causa di astensione comporta necessariamente, perché essa possa assumere rilevanza processuale, la dichiarazione di ricusazione durante l'istruzione, art. 66 del codice di rito, e l'eventuale omessa astensione in mancanza nelle dichiarazioni di ricusazione non comporta nullità, in quanto non comporta difetto di capacità del Giudice ai sensi dell'art. 185. Quarta Sezione '91, Terza Sezione '87, Seconda Sezione '85, sono queste le più recenti, ma c'è una giurisprudenza pacifica anche se più risalente nel tempo. Oh, vi sono poi alcune questioni relative a singoli imputati, mi riferisco in particolare al Generale Pugliese e Bomprezzi, si discute la questione dell'eventuale contestazione dei fatti e dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, allora un'analisi sicuramente dettagliata verrà svolta dall'Ufficio del Pubblico Ministero, comunque da una verifica necessariamente approssimativa che abbiamo svolto, sia il Pugliese che il Bomprezzi sono stati interrogati numerose volte nel 31/10/'95,



12 dicembre '95 e novembre '96, novembre '96, gennaio '97 il Pugliese e Bomprezzi, l'ottobre del '95, aprile, giugno '96, entrambi sono stati lungamente interrogati sui fatti e la verifica l'avrete voi, sui fatti per i quali è processo, il Pubblico Ministero si dà atto era stato in tutte queste occasioni avvisato talvolta è comparso, mi riferisco alla presenza del Dottor Roselli, all'interrogatorio Bomprezzi del 6 ottobre '95 e in tutti gli altri casi era stato comunque regolarmente avvisato e se ne dà atto nell'interrogatorio, quindi direi che anche queste questioni specifiche sono infondate, così come mi sembra infondata la questione dell'incongruità del termine, che sarebbe stato concesso dal Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 372 per consentire ai Difensori l'esame degli atti, non solo perché con un'interpretazione estensiva della norma il Dottor Priore ha rinnovato a seguito di istanze della Difesa questo provvedimento quindi concedendo un secondo termine e comunque perché ovviamente un eventuale incongruità di questo termine non costituisce certo causa di vizio dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, lo avrebbe

semmai costituita la omissione di un provvedimento da parte del Giudice Istruttore, ma questo non si è verificato, anzi il Giudice Istruttore ripeto ha provveduto per ben due volte sulla richiesta della Difesa. E... sono stato diciamo rapido e succinto nel rendendomi conto della necessità dei tempi, i colleghi Scino e Giannuzzi affronteranno ora le due questioni specifiche di cui dicevo, una riguardante l'applicazione del vecchio rito e Giannuzzi la questione relativa all'applicazione dell'art. 111 della Costituzione a questo processo, grazie!

**AVV. P.C. SCINO:** sono l'Avvocato Scino, premesso appunto la ripartizione interna del lavoro per le Parti Civili amministrazione dello Stato e quindi appunto la fungibilità fra Avvocati dello Stato e premessa appunto che Vi diamo duplicazione con la Difesa svolta dall'Avvocato Gamberini e Marini appunto brevemente con riferimento alle contestazioni svolte dalla Difesa degli imputati alla scorsa udienza con particolare riferimento soprattutto ovviamente alla falsa testimonianza che appunto risulterebbero notevolmente successive come contestazioni alla fatidica data del 24/10/'89 data in vigore, di entrata in

vigore del nuovo codice e pertanto, riguardi ad esse, in difetto di un espresso provvedimento di riunione, così come previsto dalla lettera c), dal 242 disposizione transitorie non opererebbe l'ultrattività del codice di rito, questa diciamo per sommessi capi le varie e pregevoli Difese degli imputati, su questo specifico punto, quindi soprattutto per la falsa testimonianza si porrebbe questo problema di ultrattività del rito, e noi comunque appunto richiamando, partendo appunto dalle pagine dell'Ordinanza, Sentenza di rinvio a giudizio, le pagine 5435, 5438 appunto partendo dal ragionamento che ha fatto il Giudice Istruttore anche per le imputazioni di falsa testimonianza diciamo e... ripetiamo questi due argomenti utilizzati dal Giudice Istruttore, e cioè l'argomento letterale, l'art. 242 delle disposizioni transitorie lettera c), rinvierebbe secondo il Giudice Istruttore a tutte le ipotesi della connessione di cui all'art. 45 codice procedura penale del '30, e l'art. 245 delle disposizioni transitorie, stabilì che... stabilisce quali norme del nuovo rito sono immediatamente applicabili e per... con riferimento ai processi che proseguono con il

vecchio rito non cita l'art. 12 che disciplina le nuove ipotesi di connessione e pertanto che ha previsto in maniera più restrittiva soprattutto con la connessione probatoria le ipotesi di connessione precedentemente, disciplinata dall'art. 45, quindi questo argomento letterale, sarebbe un dato forte, perché vi sarebbe la ultrattività del rito, anche per le ipotesi di falsa testimonianza. E poi, appunto continua il Giudice Istruttore nelle pagine che ho citato, si fonderebbe questa conclusione sulla ratio dell'art. 45 che consentirebbe l'estensione dell'istruzione, dell'istruzione formale in tutte le sue possibili articolazioni, a tutti i possibili sviluppi anche per imputazioni diverse ed ulteriori ed a carico di nuovi imputati le cui situazioni, ovviamente successive alla fatidica data, processuale non costituirebbe autonomi procedimenti, per i quali dunque non vi sarebbe necessità di un esplicito provvedimento di riunione come richiesto dal 242. E' ovvio che come già ha evidenziato la Difesa delle Parti Civili private, questa soluzione è, diciamo non è assolutamente peregrina, ha ricevuto indirette e dirette conferme in Cassazione, in ordine

appunto a questa specifica posizione, diciamo che... adesso citerò per sommi capi, perché già è stato fatto dalla Difesa, l'Avvocato Marini, alla Cassazione 5 febbraio '91, 3258 imputato Polelli, e un'altra massima la Cassazione Penale Sezione Feriale 2893, Monte Grande che ho visto che è stata utilizzata anche dalle Difese degli imputati, perché è una massima un po' equivoca se vogliamo, sostanzialmente secondo queste due pronunce, si è ritenuto che il regime di prorogatio, previsto dal 242, lettera c), le disposizioni transitorie se vale con riferimento ai procedimenti connessi, deve altresì operare con riferimento ad un processo unitario e qual è il nostro insomma, secondo quello che noi sosteniamo nel senso che un'imputazione, la falsa testimonianza è prevedibile sviluppo dell'imputazione precedente. Poi ricordava l'Avvocato Marini l'altra Sentenza, la numero 867 il 27 gennaio '96, imputato Bastone e cioè l'ammissibilità di una contestazione suppletiva addirittura in dibattimento e in relazione a procedimenti destinati a eseguire con l'osservanza del vecchio rito. E ancora argomenti nel senso di un'ampia interpretazione che deve

essere appunto data all'articolo in questione, viene data da due Sentenze che per la verità la dottrina ha molto discusso che però sono due punti fermi e cioè Cassazione, Prima Sezione 3189, del 4/12/'89 imputato Piovani e Prima Sezione numero 1469 del 7 giugno '90, D'Ambrosio, cioè queste due Sentenze hanno, come ho detto sono state per carità per dovere lo deve dire criticatissime in dottrina, hanno ritenuto che fosse idoneo ad integrare le condizioni di cui alla lettera a), e b), e quindi per far sì che potesse operare anche la lettera c), fosse idoneo la emissione di un atto ostensibile da parte del Giudice Istruttore o del Pubblico Ministero, cioè non ci fosse necessità di interrogatorio per radicare la ultrattività, l'operatività dell'articolo in questione. Sostanzialmente si sono individuate con queste due Sentenze diverse tipologie di astio ostensibili, è ovvio che l'analisi fattuale a cui ha proceduto l'Avvocato Marini, insomma mi facilita il lavoro nel senso che esalto questo aspetto fattuale, però ecco la Cassazione ha ritenuto che gli atti, che l'Avvocato Marini vi ha indicato, sono atti ostensibili e quindi idonei a radicare diciamo

l'ultrattività del rito e quindi l'esigenza di proseguire con il vecchio rito anche per le vicende che gemmano, con questo termine che è stato usato alle scorse udienze, dalla prima imputazione. E poi inoltre volevo citarvi altre due Sentenze, la Sentenza e... sempre la Prima Sezione la 1102 del 7 aprile del '92 secondo cui appunto deve considerarsi unico il procedimento teso ad accertare la responsabilità penale, oltre ai fatti originariamente già determinati i cui soggetti responsabili vengono via, via successivamente individuati nel corso della medesima indagine istruttoria, cioè processi che sono sorti ab origine come unici, come in questo caso, e quindi è ovvio che sarete Voi che dovete interpretare se questo processo è un processo veramente unico, sorto ab origine come unico, ai fini di assicurare l'ultrattività anche per l'ipotesi della falsa testimonianza, ci rendiamo conto che il problema giuridico c'è e non lo neghiamo, non lo neghiamo a noi stessi, e per quanto riguarda il profilo, quindi diciamo che questo... il problema dell'ultrattività del rito, è stato affrontata alla Cassazione e è stato risolto in questo senso, cioè il provvedimento

espresso di riunione non serve e quindi la norma è operativa in tutte queste ipotesi che vi ho ricordato con le Sentenze citate. Ma la Difesa degli imputati ha anche ragionato in estrema sintesi e... ha portato il suo ragionamento a tutte le estreme conseguenze, ha ritenuto quando anche si accedesse a questa interpretazione così rigorosa e così diciamo di manica larga da parte della Cassazione in ordine all'applicabilità dell'art. 242 questa interpretazione, questa lettura sarebbe incostituzionale, cioè in sostanza risulterebbe violato il principio di uguaglianza. Tuttavia dobbiamo citare insomma, dobbiamo dire che la Cassazione già nell'immediatezza dell'entrata in vigore di questa norma, è stata più volte investita della questione, proprio della questione di legittimità costituzionale e mi piace citare Cassazione Quinta Sezione Penale 24/11 dell'89 e la successiva Prima Sezione Penale 302 del 19 marzo '90, che hanno dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità proprio su questo articolo, dicendo e ritenendo appunto che non sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, quindi il principio di uguaglianza,



poiché rientra pacificamente nel potere discrezionale del Legislatore determinare il momento a partire dal quale una legge deve produrre i suoi effetti, per il trattamento differenziato alla stessa catena di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo non contrasta con il principio di uguaglianza, perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore, c'è da dire che la Cassazione non si è inventato nulla, si è riportata alla pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale che è stata più volte... sempre diciamo chiamato a giudicare delle questioni di norme transitorie, cioè la posizione della Corte Costituzionale in ordine all'enorme problema che pongono le norme transitorie ha sempre pacificamente ritenuto che il principio di uguaglianza non sia lesa laddove queste disposizioni nel raccordare il passaggio da un regime all'altro comunque assicurino dei ragionevoli trattamenti differenziati, per cui con... la stregua del principio di ragionevolezza sono state sempre rigettate le questioni di costituzionalità, ma delle questioni è stata investita anche la Cassazione a Sezione Unite di

questo specifico problema che lo ha risolto conformemente a questa giurisprudenza con la Sentenza delle Sezioni Unite numero 21, 18 marzo 1992 che appunto ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento al parametro art. 3, negli artt. 241 e 242, disposizioni transitorie del codice di procedura penale nuovo, proprio con le stesse e identiche argomentazioni che ho citato, sia dalla Corte di Cassazione Penale, Quinta Sezione e della Corte Costituzionale, quindi questa questione a nostro avviso diciamo non può trovare ingresso e comunque è già stata risolta dalla Corte Costituzionale per fattispecie analoghe e dalla Cassazione anche a Sezioni Unite, proprio con riferimento a questa specifica norma, ma diciamo andiamo a vedere portando, diciamo, a estreme conseguenze del ragionamento della Difesa degli imputati, cosa su... diciamo qual è la sorte di questi atti, cioè è veramente la nullità la sorte che spetta agli atti istruttori o comunque alla decisione o diciamo è possibile che questi atti possano in qualche modo essere valutati dal... da un Collegio, quindi dal Giudice del dibattimento

e appunto con riferimento alla prospettata questione della nullità per mancanza di capacità di cui sarebbe stato affetto il Giudice Istruttore, perché avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 242 e 244 delle disposizioni transitorie e di attuazione, anche qui non possiamo non rilevare conformemente a quanto ha detto il Giudice Istruttore a pagina 5459 della sua decisione, che il mancato rispetto del termine prevista dall'ultima proroga legale, dell'art. 242 e l'ultima proroga legale era fissata al 31/12/'97, non determina questioni di nullità o di capacità del Giudice e quindi di difetto di giurisdizione, ma soltanto irregolarità, poiché i termini non sono espressamente previsti come aventi natura perentoria e comunque ricordiamo che il principio delle nullità peraltro di tassatività delle nullità non ha ricevuto sostanziali modifiche dal passaggio dal vecchio al nuovo rito, cioè il 185 e il 178 non hanno modificato il principio di tassatività delle nullità, tra le quali appunto non è annoverabile quella ricordata alla Difesa degli imputati. Peraltro il meccanismo previsto dal 244, disposizione transitoria... è un

meccanismo di informativa al... dal Giudice che procede al Procuratore Generale e da questi al Ministero di Grazia e Giustizia, e per una successiva ed eventuale trasmissione degli atti al P.M., quindi non si parla di perentorietà di termini appunto che determinano... la cui violazione determina nullità, e peraltro l'atto di trasmissione al P.M. secondo le formalità previste dall'art. 144 non è soggetto a nessun specifico mezzo di impugnazione, e in proposito credo che proprio da questo processo in fase istruttoria sia nata... diciamo il procedimento in Cassazione che ha dato origine alla decisione 581 del 31/03/'92, ah, no, questa è un'altra chiedo scusa, non è questa, quindi non può essere qualificata come abnorme il provvedimento reso in difetto di queste condizioni. Peraltro è prevalente la Giurisprudenza nel senso che l'erroneo svolgimento di un processo con l'applicazione delle nuove anziché delle vecchie... diciamo delle norme del vecchio codice di rito, non comporta nullità ma mera irregolarità e quindi non determina nemmeno nullità della Sentenza, io ne cito solo due fra le moltissime che ho trovato, Sezione Penale

Sesta, 783 del 26/01/'96 Di Monte, stessa Sezione 12412 15 dicembre '95 Nobile ed altri. Allo stesso modo la Cassazione che si è occupato a lungo di questo problema, ha ritenuto che l'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 242, 244, non è produttiva di nullità né di decadenza, non essendo tali sanzioni espressamente previste, né potendo il Giudice arbitrarsi di mutare in perentori i termini che la legge non definisce tali, quindi mi sembra che le conseguenze che si vogliono trarre da... diciamo dalla lettura di questi artt. il 242 e 44, e eccessiva rispetto alle previsioni delle nullità sia secondo il vecchio rito, art. 185 che secondo il nuovo rito, peraltro appunto e qua credo che sono stati già letti i lavori preparatori, si è anche detto che sul piano costituzionale, sarebbe stato violato anche l'art. 25 della Costituzione, cioè il cosiddetto Giudice, il principio che assicura ad ogni processo il Giudice naturale, cioè l'ultima proroga legislativa, la legge 183 del 27 giugno '97, non sarebbe applicabile al nostro processo, senonché e per quanto non ignoriamo che i lavori preparatori e... hanno un effetto limitato in

ordine all'interpretazione di una norma e questo lo riconosce la migliore dottrina costituzionalistica e la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale, in casi come questo ci troviamo di fronte a una legge fotografia se vogliamo, si è sfruttato cioè l'iter parlamentare per inserire altre ipotesi delittuose oltre a quelle previste dal Processo di Ustica, e queste hanno un pochino consentito l'interpretazione un po' diversa da quella che era l'intenzione reale del Legislatore che coincide con la ratio della legge, quindi non è che i lavori preparatori sono argomento determinante per individuare la ratio della legge, semmai è uno dei tanti elementi, ma da sé la ratio della legge è proprio questo, cioè era rivolta l'ultima proroga proprio al Processo di Ustica, pertanto le prospettazioni peraltro non troppo sviluppate dalla Difesa degli imputati circa la violazione dell'art. 25 della Costituzione, sono manifestamente infondate e pertanto debbono essere rigettate, e da ultimo appunto si è anche sostenuto, almeno per quanto riguarda le questioni che pone questa norma transitoria, che il Giudice Istruttore travalicando i limiti posti dalla normativa

transitoria avrebbe invaso la sfera di competenza riservata ad altri organi e quindi, giudiziari, sarebbe in lui e... difettoso comunque non avrebbe il Giudice il potere giurisdizionale, sennonché anche qui credo che la Sentenza questa volta e la citazione è più calzante riguardi proprio questo processo, la Quinta Sezione Penale la numero 1172 del 13 luglio '92, imputato Muzzarelli, ha proprio affermato che non vi è difetto di giurisdizione, il Giudice Istruttore che travalichi i termini posti dalla normativa transitoria, perché comunque la legge gli attribuisce sia pure come organo residuo, una porzione della giurisdizione e pertanto anche diciamo questa conseguenza da questa, diciamo, eventuale, quindi il vizio non esiste, cioè il difetto di giurisdizione non c'è e comunque non se ne può trarre la conseguenza che ne vogliono trarre la Difesa degli imputati e cioè la nullità. Quindi chiedo scusa per l'estrema sintesi, ma volevamo evitare duplicazione e ci hanno diciamo anticipato quasi tutte le tematiche e le Difese di Parte Civile, comunque speriamo di aver contribuito a... diciamo a fornire ulteriori elementi nel senso di non... portare ad una

decisione di regresso necessario di questo processo, perché sarebbe viziato generalmente, affetto di nullità in tutte le sue e... in tutti i suoi atti sinora compiuti, compresa la Sentenza di rinvio a giudizio, che comunque non equivale fino a prova contraria ad una condanna, quindi già noi abbiamo dichiarato la nostra posizione quella di un più ampio accertamento della verità e anche quello di una... diciamo valutazione molto serena di questi atti, alla stregua di quella che però è la Giurisprudenza dominante, grazie Presidente! **PRESIDENTE:** prego! **AVV. P.C. GIANNUZZI:** sì, Presidente, sarò... **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente chiedo scusa, prima di interrompere il collega, noi non abbiamo capito, gli Avvocati dello Stato individualmente a che titolo stanno parlando, se non andiamo errati, le Parti Civili costituite sono due, cioè il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrambe queste Parti Civili saranno rappresentate da un Avvocato in questa udienza, non... ora vorremo capire quale meccanismo governa questo procedimento nell'ambito del quale pur essendo due le Parti Civili troviamo tre Avvocati legittimati a



prendere la parola, peraltro in sede di trattazione delle questioni preliminari che andrebbero discusse secondo quanto sancisce il vecchio codice di procedura penale al quale dobbiamo rifarci una brevità che certo non si può dire che rappresenti il canone che viene applicato in questo momento, perché se sono due le Parti Civili, due Avvocati possono parlare se poi in questo processo c'è anche un responsabile civile, il responsabile civile avrebbe dovuto prendere la parola, a rigor di logica dopo la Difesa, non può certo parlare dopo che hanno preso la parola le Parti Civili, quindi c'è la formale opposizione a che venga consentito che tre Avvocati dello Stato prendano la parola quali Parti Civili. **PRESIDENTE:** ora individuiamo subito, scusi Avvocato Nunziata. **AVV. P.C.** **NUNZIATA:** eccomi Presidente, volevo... **PRESIDENTE:** eh! **AVV. P.C. NUNZIATA:** se posso chiarire la... ma non se mi dà la parola,. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. NUNZIATA:** avevo premesso, l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato è unico, noi rappresentiamo tutti e tre il medesimo Ufficio e nel senso che e... come posso... ma credo che il concetto sia ben chiaro e...

l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato è qui rappresentato da noi tre, e... e come se parlasse l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, poi praticamente per ragioni organizzative ci siamo divisi i compiti, se questo dovesse creare un problema noi non abbiamo difficoltà a ridurre, ma ripeto c'è un problema innanzi tutto sostanziale nel senso che il Ministero della Difesa ha il doppio ruolo, ma soprattutto ripeto l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato qui è unico, poteva parlare uno e non è... comunque, se questo dovesse creare problemi, per carità, ci adegueremo a quello che la Corte ritiene, non vogliamo assolutamente creare difficoltà di tipo procedurale. **AVV. DIF. BARTOLO:** ma il fatto che un... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì, dica! **AVV. DIF. BARTOLO:** dico, il rilievo che l'Avvocatura dello Stato sia un organismo unico, non può certo consentire a, credo che siano settantacinque, ottanta Avvocati dello Stato, che sono i rappresentati dell'Avvocato... dell'Avvocatura dello Stato di Roma, prendere la parola in questo processo nello stesso momento, pur dividendosi ottantacinque argomenti diversi, né possiamo qui dare veramente, mi sia consentito

dire, una scansione temporale che porta sempre più in là quello che è stata... quello che è il momento della decisione, noi abbiamo discusso queste questioni preliminare venti giorni fa, vorremo non trovarci di fronte a una decisione che sopraggiunge fra venti giorni ecco.

**PRESIDENTE:** il tempo è commisurato all'importanza... **AVV. DIF. BARTOLO:** sì, sì, Presidente... **PRESIDENTE:** ...alla quantità delle eccezioni proposte. **AVV. DIF. BARTOLO:** noi ce ne rendiamo conto. **PRESIDENTE:** quindi non... **AVV. DIF. BARTOLO:** ecco, però... **PRESIDENTE:** eh, quindi non... e volevo chiedere una cosa la Parte Civile Ministero della Difesa chi è? **AVV. P.C. GIANNUZZI:** Presidente, diciamo che... **PRESIDENTE:** eh! **AVV. P.C. GIANNUZZI:** ...nella ripartizione interna io come... mi do presente e rappresento la... Ministero della Difesa Parte Civile, e però diciamo ribadisco a questo punto una questione, diventa anche per noi una questione di principio la piena fungibilità degli Avvocati dello Stato in ordine alle funzioni istituzionali, analogamente a quanto è configurabile per l'Ufficio del Pubblico Ministero, che evidentemente è un Ufficio unitario e che può

essere rappresentato appunto fungivibilmente da tutti i singoli Magistrati in servizio presso l'Ufficio, e il singolo Ufficio requirente della Procura, e la stessa logica organizzativa presiede alla ripartizione del lavoro tra gli Avvocati dello Stato, diciamo l'Avvocato che rappresenta le amministrazioni dello Stato è l'Avvocatura, non è una persona fisica, le persone fisiche ovviamente come per ogni organo e... dello Stato danno concretezza e sostanza all'operato della persona giuridica, però la... il Difensore è l'Avvocatura... **PRESIDENTE:** eh, il Difensore del responsabile civile chi è? **AVV. P.C. SCINO:** Avvocato Scino che ho parlato prima e ho spiegato appunto... **PRESIDENTE:** eh! **AVV. P.C. SCINO:** ...che a parte il fatto che l'essere responsabile civile non vuol dire automaticamente appiattarsi sulla Difesa degli imputati, tanto è vero che abbiamo eccepito nella frattura... nesso organico seppure ancora da dimostrare e quindi questa prospettata... **PRESIDENTE:** quindi, praticamente... **AVV. P.C. SCINO:** ...incompatibilità a parlare... **PRESIDENTE:** ...ci sono, due... **AVV. P.C. SCINO:** ...c'è... **PRESIDENTE:** ...un responsabile civile e due Parti

Civili. AVV. P.C. SCINO: ma Presidente...

PRESIDENTE: va bene, allora prego! Io rigetto l'eccezione della Difesa e do la parola all'Avvocato. AVV. P.C. GIANNUZZI: sì, Signor Presidente, grazie! Signor Presidente, Signori della Corte, sarò molto breve, perché il mio ruolo appunto sempre nell'ambito di questa ripartizione, meramente interna al, come dire, Collegio degli Avvocati dello Stato che sono presenti in questo procedimento riguarda la questione dell'art. 111 della Costituzione, questione che è stata peraltro ampiamente esaminata dai colleghi di Parte Civile, che mi hanno preceduto, della Parte Civile privata e che quindi mi esime dal fare appunto un esame particolarmente lungo e approfondito, la questione come è noto è stata sollevata da diversi punti di vista, diciamo che una prima questione più radicale che investe più radicalmente la stessa e... legittimazione del Collegio da Voi costituito a condurre in porto questo lungo e annoso procedimento, attiene proprio alla... al presunto difetto dei requisiti costituzionali di tersietà e di imparzialità che secondo la prospettazione della Difesa del

Generale Bartolucci in particolare, sarebbe determinata dal fatto che Voi Signori Giudici, esaminate, siete chiamati ad esaminare un materiale probatorio precostituito, questo materiale probatorio precostituito è il risultato della lunga istruzione formale che si è snodata nel corso di questo ventennio che determinerebbe appunto la carenza del requisito della tersietà, della tersietà e dell'imparzialità; di conseguenza si prospetta la violazione dell'art. 111 operata dall'art. 242 delle disposizioni transitorie e di attuazione al nuovo codice di procedura penale nella parte in cui consentendo la cosiddetta ultrattività, cioè consentendo la prosecuzione di alcuni processi, fra i quali questo, con le norme del vecchio rito determinerebbe per ciò stesso cioè, per il semplice fatto che si prosegua, che si proceda con il vecchio rito una violazione appunto di questi fondamentali canoni costituzionali. E' stato giustamente, correttamente richiamato in particolare dall'Avvocato Gamberini la circostanza che di certo il nostro ordinamento non ha avuto per così dire bisogno della novella del 111, della Costituzione modificato dalla

Legge Costituzionale del... numero 2 del '99 per individuare nei requisiti di tersietà e d'imparzialità dei canoni fondamentali della giurisdizione. La tersietà e l'imparzialità lo ha ricordato tante volte la giurisprudenza della Corte Costituzionale quando si è occupata della identificazione dei criteri per poter ritenere validamente instaurato il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, cioè quello che sorge appunto nell'ambito di un giudizio, costituiscono degli elementi definitivi, cioè non è concepibile giurisdizione, non è concepibile Giudice e quindi giudizio se non ci sono questi parametri, e questo perché? Perché chiaramente l'idea stessa di Giudice, l'idea di giudizio prima ancora che ci sia bisogno di una qualsiasi formulazione normativa sul piano logico, sul piano del senso comune richiede che ci sia un soggetto super partes, un soggetto organizzato, strutturato dall'ordinamento in maniera tale da assicurare una decisione che non sia condizionata dal coinvolgimento in interessi... in interessi diciamo di Parte, interessi dei soggetti che sono i protagonisti processuali della... i protagonisti della vicenda processuale. La Corte

Costituzionale in più occasioni con giurisprudenza oramai anche risalente, ha affermato che nel nostro ordinamento il requisito della... della imparzialità e della tersietà del Giudice sono dei requisiti fondamentali perché sia... che sono assicurati da alcune norme costituzionali, tra cui l'art. 101 della Costituzione che garantiscono l'indipendenza, cioè in buona sostanza si può... perché si possa avere un Giudice terso ed imparziale, è necessario che il Giudice come recita appunto l'art. 101 della Costituzione sia vincolato solamente alla legge, sia svincolato da qualsiasi forma di condizionamento proveniente da altri organi e risponda appunto di fronte alla legge e... risponda di fronte alla legge e formi il suo convincimento solo sulla base della... delle norme di legge. Eh, ma se allora è questa la idea diciamo di tersietà, di imparzialità e alla quale ci dobbiamo riferire dal punto di vista costituzionale per valutare la costituzionalità di qualsiasi normativa che concerna la giurisdizione di qualsiasi normativa sia essa normativa di ordinamento giudiziario, cioè organizzativa o come nel nostro caso normativa



processuale dobbiamo appunto aver presenti questi fondamentali parametri. E' stato ricordato, quindi non... non mi soffermerò più di tanto, la considerazione secondo la quale anche tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale che si è formata su un nuovo codice di procedura penale che in particolare ha riguardato l'art. 34, tutte le varie Sentenze che hanno sostanzialmente riscritto o comunque ampliato i casi di incompatibilità di cui all'art. 34, non hanno mai dato rilevanza al dato della mera conoscenza da parte del Giudice di carte processuali di elementi di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero per fare riferimento a quello che è il regime del doppio fascicolo introdotto dal codice Vassalli, dal codice appunto che governa l'esercizio della giurisdizione penale a tutto oggi, per ritenere che la semplice conoscenza dicevo di questi dati e... processuali, di queste fonti di conoscenza impiegate dal Pubblico Ministero per condurre le indagini e per adottare le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, la mera conoscenza dicevo non è elemento di per sé sufficiente per ritenere che possa essere in

qualche modo vulnerata la tersietà, l'imparzialità del Giudice. Ciò che la Corte Costituzionale ha ritenuto decisivo al fine di escludere una tersietà, una imparzialità, una serenità da parte del Giudice al fine di adottare ulteriori decisioni è il fatto che un determinato Giudice si sia occupato dal punto di vista decisorio abbia deciso su una regiudicanda nel merito, è stato fatto l'esempio molto chiaro, molto efficace delle decisioni in materia di applicazione dell'art. 444 c.p.p. che appunto determinano l'incompatibilità del Giudice che si sia pronunciato su una istanza di applicazione della pena su richiesta, a... ovviamente a pronunciarsi anche nei confronti di altri soggetti, di altri... soggetti diciamo coimputati che non abbiano fatto richiesta di patteggiamento. Eh, lì è evidente perché sappiamo tutti perfettamente, i Giudici togati potranno chiarirlo perfettamente ai Giudici Popolari che quale che sia la configurazione teorica che si voglia dare appunto all'istituto del cosiddetto patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. non si può però naturalmente escludere che questa sia una vera e propria sentenza, sia un provvedimento

decisorio con il quale appunto il Giudice decide in ordine appunto alla... a una certa istanza sulla base... valutando l'esistenza dei presupposti di... ed entrando nel merito dell'imputazione dell'Accusa, in ordine alla quale si determina questa sorta di negozio processuale tra la parte imputato e il Pubblico Ministero. Ma allora se è vero questo, la questione di costituzionalità che credo che sia più preoccupante Signori Giudici da punto di vista della Vostra legittimazione in termini costituzionali di garanzie di tersietà e di imparzialità per poter andare avanti nel vostro laboriosissimo compito, ebbene credo che questa questione non possa che essere dichiarata manifestamente infondata, cioè se è vero appunto che non è sufficiente il fatto che voi abbiate a disposizione un patrimonio e... conoscitivo, un patrimonio probatorio al quale Voi... alla cui formazione Voi non avete partecipato perché è stato un patrimonio probatorio formato diciamo sotto l'egida di un Giudice... del Giudice Istruttore, un Giudice appartenente a un sistema processuale, un ordinamento giudiziario poi superato, se è vero che tutto ciò non è

sufficiente appunto a determinare il venir meno della imparzialità, della tersietà, che sono valori garantiti, Signori Giudici, oltre che... ovviamente dalla Vostra coscienza, dalla Vostra sensibilità, dal Vostro attaccamento e dal rispetto del giuramento con il quale Voi vi siete impegnati a rendere giustizia seguendo la Vostra coscienza, seguendo la legge e la costituzione, è garantito dalle norme di ordinamento giudiziario, è garantito da una serie di istituti, come per esempio appunto gli istituti dell'astensione e della riconsuazione, i cui presupposti non appaiono manifestamente sussistenti nel caso di specie. Ma certo non si può... non si possono utilizzare questi riferimenti a valori fondamentali dell'ordinamento, a valori fondamentali della nostra civiltà giuridica per poter, come dire, demolire tutta... tutto un procedimento, per poter negare in radice la legittimazione a continuare a condurre questo procedimento nel rispetto delle norme che discrezionalmente come giustamente ricordava prima il collega che mi ha preceduto, il Legislatore dettando norme transitorie ha ritenuto dovessero continuare a regolare certi procedimenti tra i quali quello

che oggi ci occupa per tutte le ragioni appunto che sono state... che sono state esposte. Quindi la questione di costituzionalità per come è stata prospettata, appunto dell'art. 242 nella parte in cui consente l'ultrattività, l'ulteriore operativa del codice del 1930, del Codice Rocco, prospettata come in relazione a... questi parametri costituzionali, cioè al 111 in quanto ha consacrato formal... ha esplicitato diciamo la necessità che la giurisdizione penale sia... sia esercitata da un Giudice terzo e imparziale sono da ritenersi manifestamente destituite di fondamento e quindi non dovranno... dovranno essere, dovranno essere rigettate. Inoltre non... ci sono appunto quello che dicevo tutte... tutte le garanzie, cioè questo processo si celebra davanti a Giudici ordinati, davanti a Giudici che fanno parte appunto dell'ordinamento giudiziario, ne cui confronti non si ha motivo di ritenere che semplicemente per il fatto che si continui a utilizzare gli strumenti, gli istituti processuali di un codice, che comunque ha retto l'amministrazione della Giustizia in Italia per tanti anni, si possa ritenere venuto meno appunto questo fondamentale requisito. Né può essere

accettata la tesi che il semplice fatto che una determinata categoria di imputati, in questo caso gli imputati di questo procedimento, sol perché questo procedimento nel momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si è trovato ad essere... arrivato ad una certa fase che ha giustificato secondo la valutazione del Legislatore l'ultrattività delle vecchie norme, questo costituisca di per sé un fattore di incostituzionalità delle norme transitorie per violazione dell'art. 3. Anche su questo punto credo che efficacemente il collega che mi ha preceduto, l'Avvocato Scino, richiamando tutta la giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale circa la legittimità delle norme transitorie ha fatto giustizia di questa tesi, il fluire del tempo, appunto si legge in diverse decisioni della Corte Costituzionale, è di per sé un elemento differenziatore, un elemento che quindi giustifica la... il trattamento differenziato in relazione appunto al tempo, ma se la differenziazione di trattamento rispetto al tempo è un elemento che ragionevolmente può indurre il Legislatore a dettare norme transitorie, questo

naturalmente salva in radice, esclude in radice la possibilità di dubitare della costituzionalità della normativa transitoria per violazione dell'art. 3 solo perché appunto determina questa differenziazione di... diciamo di trattamento, questo appunto perché è stato detto, la possibilità di dettare norme transitorie rientra ampiamente nella discrezionalità del Legislatore che non sindacabile in quanto tale, dinanzi alla Corte Costituzionale. D'altra parte le altre questioni che sono state sollevate attengono a una interpretazione dell'art. 111 che diciamo nella sua assolutezza non può essere sostenuta, si dice... si è detto appunto che l'art. 111 e questo è indiscutibile, ha elevato a principio costituzionale, a principio fondamentale nella formazione della prova e nell'accertamento della verità in sede giurisdizionale il principio del contraddittorio e si dice il principio del contraddittorio è un principio che non può che essere salvaguardato, non può che essere concretamente realizzato sulla base di un modello processuale che è quello fatto proprio dall'attuale codice di procedura penale, basato appunto su e... sul fatto che la formazione e la

prova tendenzialmente avviene in dibattimento sulla possibilità che le Parti partecipano appunto a questa formazione, perché questo determinerebbe una effettiva possibilità di... dispiegamento anche del principio della parità di armi tra Accusa e Difesa. E' chiaro che a seguire questa interpretazione, si dovrebbe ritenere che non già questa o quella norma del Codice Rocco, del codice previgente sia incostituzionale, ma che tutto l'assetto complessivo del Codice Rocco debba essere ritenuto incostituzionale. Questa tesi non può essere... non può essere accettata, non può essere accettata prima di tutto perché come dimostra tutta l'elaborazione che c'è stata della... da parte della Corte di Cassazione, della parte della Corte Costituzionale in realtà il Codice Rocco certamente è figlio di una concezione profondamente diversa, è in dubbio, si è parlato di svolta epocale, però è un codice che contiene comunque delle norme, degli istituti che comunque consentono sia pure anche per effetto della elaborazione appunto giurisprudenziale della Cassazione o delle numerosissime Sentenze della Corte Costituzionale che sono intervenute, del principio del contraddittorio, quanto meno



nel senso che pur essendo fondato su una...  
sull'appunto una dipartizione, su una netta  
contrapposizione tra un'istruttoria dominata dal  
principio della segretezza e una fase  
dibattimentale invece aperta al contraddittorio,  
alla verifica, ciò non di meno contiene, contiene  
appunto anche per effetto di numerosi interventi  
della Corte Costituzionale una serie di norme di  
garanzia che assicurano il dispiegarsi di questo  
principio. Del resto tutte le discussioni che  
sono state fatte circa la lesione dei diritti  
della Difesa, correlata alla presunta  
continuazione da parte del Giudice Istruttore,  
Dottor Priore, di un'attività istruttoria dopo il  
deposito degli atti, dimostrano che è ben  
presente nella consapevolezza dei Difensori degli  
imputati che in realtà anche all'interno del  
vecchio codice c'erano una serie di strumenti,  
l'avviso ai Difensori per consentire la  
partecipazione a certi atti istruttori che  
comunque garantivano, sia pure nei limiti di un  
modello processuale che certo culturalmente,  
ideologicamente è un modello meno vicino anche  
alla sensibilità appunto alla mia sensibilità,  
alla mia formazione culturale, però non dobbiamo

confondere quelle che sono le nostre preferenze culturali, politiche e istituzionali in senso lato, con quella che è la realtà, cioè nel dare un giudizio su un istituto processuale dobbiamo anche essere equilibrati, cioè tener conto del fatto che necessariamente certi principi fondamentali si realizzano storicamente e nel farsi della storia certe esigenze come quelle che hanno portato alla riforma costituzionale che ha determinato la novellazione del giusto processo, evidentemente non potevano essere presenti in passato, quindi ritengo che una eccezione appunto di radicale incostituzionalità per... in relazione al fatto che il 111, così come novellato ha formalizzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, non possono essere accettate perché appunto frutto di quello che è stato definito molto efficacemente dall'Avvocato Gamberini di un atteggiamento estremistico, atteggiamento estremistico, cioè atteggiamento che non tiene conto appunto del fatto che certi principi, sia pure nobili, sia pure principi ai quali siamo tutti legati si affermano appunto storicamente e quindi non si può astrattamente buttare al mare tutta una

esperienza giuridica passata, solo perché questa esperienza giuridica non corrisponde perfettamente a quelle che sono delle esigenze, de... idealità che si sono affermate faticosamente in prosieguo. A parte queste considerazioni di carattere generale, io credo che l'eccezione di incostituzionalità che viene fatta in relazione all'art. 111, come eccezione che tende per così dire a far radicalmente regredire questo procedimento alla fase per così dire utilizzando le vec... le categorie del nuovo codice, delle indagini preliminari, non può essere accolta credo anche per motivi tecnici, proprio di tecnica giuridica e di analisi del tessuto normativo, l'art. 111 della Costituzione è una... come modificato appunto della legge costituzionale, è una norma sicuramente fondamentale che però è una norma cui non può essere attribuita a una efficacia assolutamente retroattiva, cioè l'art. 111 deve sicuramente informare l'esperienza giuridica, la vita processuale anche, anche in questo caso e Signori Giudici credo che Voi avete un compito molto delicato, cioè quello di continuare questo procedimento secondo le regole... conformemente

alle regole con le quali è stato incardinato, armonizzando questa Vostra attività con quello che è il mutato quadro normativo, e questo invito per così dire non viene, come dire, modestamente dal sottoscritto, perché non potrebbe... potrebbe avere una rilevanza scarsissima, ma credo che ci venga autorevolmente da una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, che credo forse sia stata la... la prima, perlomeno a quanto mi consta, pronuncia della Corte Costituzionale in cui la Corte ha deciso una questione di costituzionalità utilizzando come parametro l'art. 111, mi riferisco alla Sentenza numero 440 del 2000, Sentenza del 12/15 ottobre 2000, che ha affrontato in termini appunto di costituzionalità una questione relativa all'art. 512 dell'attuale codice di procedura penale, e ha... è arrivato alla conclusione di respingere la questione di costituzionalità, era stata sollevata dal Giudice Acquò la costituzionalità dell'art. 112 nella parte in cui questo articolo secondo la lettura che era stata data, anche sulla base di un autorevole precedente della Corte Costituzionale stessa, non avrebbe... avrebbe consentito la lettura e dunque

l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato che non fossero state confermate in dibattimento, in quanto gli imputati si sono astenuti dal deporre, appunto, avvalendosi di una facoltà che è prevista dalla legge. La Corte Costituzionale ha fatto un ragionamento molto interessante che credo che possa essere utilmente invocato in questo caso, come criterio orientativo, non è un ragionamento, come dire, rivoluzionario, non è un ragionamento nuovo, però credo che sia utile ricordare che la Corte ha detto che le norme costituzionali, i principi costituzionali sono... hanno, espletano la loro forza innanzi tutto come criteri interpretativi, cioè il Giudice di fronte ad una norma che può essere interpretata in vari modi e certamente questo era il caso dell'art. 512 del codice di procedura penale, deve innanzi tutto assicurare alla norma una lettera e dunque un'applicazione al caso concreto sottoposto a suo giudizio alla sua decisione che sia... che sia conforme all'ordinamento costituzionale, ovviamente se l'ordinamento costituzionale cambia, come in questo caso è cambiato, perché abbiamo appunto un

art. 111 che affermato espressamente, solennemente il principio del contraddittorio, anche determinate conclusioni in punto di interpretazione e di applicazione di certe norme devono... devono esserne condizionate. Se questo è allora prima ancora di evocare soluzioni per così dire totalmente demolitorie del... di un intero settore normativo, quale potrebbe essere quella derivante da un accoglimento della questione di costituzionalità e... dell'art. 242 disposizione di attuazione che impedirebbe radicalmente l'ultrattività delle norme del Codice Rocco, dobbiamo vedere se sia possibile, questo è un compito che, ahì Voi, grava essenzialmente su Voi Giudici nella conduzione di un delicato processo come questo si possa nel rispetto di questi principi fondamentali che sono quelli dettati dall'art. 111 con particolare riferimento alla valutazione della prova, perché essenzialmente l'art. 111 richiede appunto la formazione della prova in dibattimento, ma qui certamente tutte le prove che verranno assunte dinanzi a Voi sicuramente saranno assunte in contraddittorio e quindi da questo punto di vista saranno rispettose del 111. Il problema si pone

per quegli atti che sono stati assunti nell'istruttoria formale e secondo le regole a suo tempo vigenti che ovviamente per... non potevano essere assunti in contraddittorio. E quindi il problema per Voi sarà quello di assicurare, come del resto ci chiedono le norme transitorie, le norme transitorie del... dettate in attuazione del 111, con il decreto legge 5 del 2000, convertito in legge appunto nel febbraio del 2000, all'articolo... è un articolo unico, il sesto comma di queste nor... di questa norma che è stata pur richiamata in passato, in precedenza richiede appunto che nell'applicare... nello svolgimento dei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, si dovranno applicare le norme del codice... le norme dettate per dare concreta attuazione all'art. 111. E del resto che questo sia l'orientamento per così dire del Legislatore lo ricaviamo anche sempre attribuendo il valore che si può attribuire a lavori preparatori anche dalla lettura del testo del disegno di legge approvato appunto dalla Camera dei deputati in data 6 novembre scorso, che è stato trasmesso al Senato per la definitiva approvazione, risulta già che il... sia stato assegnato alla Commissione

Giustizia del Senato in sede deliberante, quindi probabilmente sarà destinato ad essere approvato fra breve. L'art. 26 primo comma di questo articolato dice che nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4, del decreto Legge 7 gennaio 2000 numero 2, convertito con modificazione della Legge numero 35 del 2000. Ora se è vero questo, e se è vero che... **PRESIDENTE:** beh, questo ancora, scusi, non è vero perché è un progetto, eh! **AVV. P.C. GIANNUZZI:** sì, sì, no è chiaro. **PRESIDENTE:** quindi, ecco, è inutile... **AVV. P.C. GIANNUZZI:** no, Presidente, no infatti era solo... no era solo per dire che sembra essere questo, mi rendo conto è un progetto, è la linea di tendenza dell'ordinamento, comunque per quanto e... stando fermi ai dati del diritto positivo, comunque certamente e il fatto... l'applicazione e... l'applicazione di alcune norme dettate in attuazione dell'art. 111 Costituzione, anche ai processi in corso, risulta testualmente ex verbis dal sesto comma dell'art. 1 del citato decreto legge. Era semplicemente una aggiunta, mi rendo conto che non è... potrebbe essere cambiato,



certo, però voglio dire che questo sembra essere l'orientamento del nostro Legislatore, cioè quello di ritenere che comunque siano applicabili queste... che comunque sia possibile, sia ammissibile la... la continuazione di procedimenti con le norme del codice abrogato e la continuazione di questi procedimenti debba però tener conto di quelle che sono alcune norme fondamentali, tra le quali mi sembra che poi alla fine quella più importante sia quella sulla valutazione della prova, cioè sul fatto che le dichiarazioni rese nel corso, appunto, delle indagini preliminari o comunque dell'istruttoria, non possono di per sé giustificare un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato se non confermate appunto da prove che invece siano assunte nel pieno rispetto della regola del contraddittorio, quindi io come dire, credo che queste poche osservazioni siano sufficienti per escludere che sia possibile arrivare ad una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 242 disposizioni di attuazione nella parte in cui consente di proseguire con le vecchie norme, con le norme del Codice Rocco, ma che invece sia possibile, sarà

possibile ed è un compito che incomberà su di Voi, valutare, armonizzare, come dire, in sede applicativa di queste norme e di dare concretezza nella vita processuale e quindi nel presente procedimento, a quelle che sono, a quello che è l'art. 111 della Costituzione e le norme di attuazione. Tenendo conto che però c'è una specifica indicazione da parte del Legislatore nel senso che comunque sia legittimo continuare ad operare con le norme del Codice Rocco, per questi motivi appunto, ribadisco l'opposizione alle questioni di costituzionalità che sono state sollevate avendo a parametro l'art. 111 della Costituzione e chiedo che siano rigettate perché manifestamente infondate. Grazie! **AVV. P.C.**

**OSNATO:** Signor Presidente, se abbiamo dieci minuti, sono l'Avvocato Osnato, sarò brevissimo. Quale Avvocato di Parte Civile, in replica alle eccezioni sollevate dalla Difesa nel corso delle udienze tenutesi i giorni 7 e 8 del corrente anno, 8 novembre, mi premetto di esporre quanto segue. La Difesa ha sostanzialmente sollevato tre eccezioni di carattere preliminare, la prima eccezione pone il problema dell'illegittimità costituzionale in relazione all'acquisizione

probatoria già espletata nel corso delle indagini preliminari e si estende alla disciplina del cosiddetto giusto processo, la seconda eccezione vorrebbe una dichiarazione di nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, perché il Giudice Istruttore non avrebbe rispettato il termine del 30 giugno '97 per il dispst...

**PRESIDENTE:** per cortesia scusi, Avvocato Bartolo, eh! **AVV. P.C. OSNATO:** ...per il deposito del fascicolo in Cancelleria ex art. 242 terzo comma delle disposizioni di attuazione. La terza eccezione solleva una questione di incompetenza funzionale in capo al Giudice Istruttore sulla base di una interpretazione restrittiva del capo c), del primo comma dell'art. 242 disposizioni di attuazione. In via preliminare questo Difensore deve evidenziare che l'interesse a svolgere compiutamente un processo che si aprì da vizi di forma o ancora di più di merito, è sicuramente esigenza che accomuna tutte le Parti presenti in quest'aula. Quindi se da un lato del tutto giustificabile appare l'esigenza di sollevare da parte degli imputati ogni argomentazione utile non solo al raggiungimento di una giustizia, ma anche e soprattutto di una buona giustizia,

altrettanto legittima appare l'esigenza degli altri soggetti, compartecipi nel presente processo, di controdedurre sulle eccezioni formulate. Il tutto nella speranza che comunque la giustizia faccia il suo doveroso corso in tempi e modi decenti e nell'aspettativa comune del raggiungimento di una certezza dei fatti che faccia chiarezza e non vendetta in ordine ai reati contestati agli odierni imputati. Pertanto l'apporto del presente intervento, sebbene in contrasto con le eccezioni sollevate dalla Difesa, vuole essere nei confronti di questa Corte chiamata a giudicare, come il tentativo di collaborazione e di supporto cognitivo e di contribuzione per il raggiungimento dei fini testé citati. Detto questo è sempre in sede di premessa di un'ulteriore questione che va sottolineata prima di entrare nel merito delle argomentazioni tecniche poste all'ordine del giorno. Abbiamo assistito nelle precedenti udienze ad interventi difensivi di grande livello professionale e argomentati con grande destrezza ed acume, abbiamo ascoltato con attenzione e con conforme attenzione cercheremo di controdedurre, Vi è però una serie di affermazioni che non ci

sono piaciute, perché gratuitamente avulse dalle questioni da trattare. Mi riferisco in particolare a certe asserzioni sulla inesistenza della strage, che benché qualifica... giustificabili da una eccessiva foga difensiva, non possono essere scusabili agli occhi e ai cuori dei parenti delle vittime presenti in quest'aula, che la strage l'hanno veramente vissuta in prima persona e non dietro una comoda scrivania di uno studio legale. Da parte nostra, come rappresentanti delle costituite Parti Civili, forse è giusto una volta per tutte, chiarire che nessuno ha espresso proponenti giustizialistici o peggio ancora istanze di sommaria vendetta. Vero è però che il dolore immenso provocato dall'uccisione dei propri congiunti si è trasformato in legittimo rancore nei confronti di chi, odierni imputato e no, ha poi assunto atteggiamenti che così sono crudelmente riassunti dallo stesso Giudice Istruttore che ha redatto l'Ordinanza di rinvio a giudizio. Cito un attimo il Giudice Istruttore alla pagine 5429, molto brevemente, perché ci sono altri passi che trattano di questa argomentazione. Questa inchiesta come più volte

ripetuta è stata caratterizzata dai numerosi casi di chiusura totale delle persone che deponevano, non pochi hanno mostrato di non voler riferire, persino circostanze semplici e di alcuna responsabilità per sé, di cui dovevano necessariamente a conoscenza. Ed anche se più volte richiamate con fondate e logiche contestazioni e la prospettazione degli obblighi di legge, si sono rifiutati di recedere dalla scelta di opposizione alle indagini. Quasi ostentando sicumera e irridendo le sanzioni, che in verità secondo la normativa di transizione tra i due codici di rito, non sono assolutamente proporzionate alla gravità delle condotte e dei loro effetti, specie quando le reticenze e i favoreggiamenti concernono delitti gravissimi come la strage o l'alto tradimento e generando così un quasi generale clima di omertà militare di corpo, di ceto, di interessi. Più volte nel corso degli atti queste reticenze sono apparse tali da imporre una reazione giudiziaria, e ci si è riservati, sia per non appesantire ulteriormente l'inchiesta, sia per obiettive incertezze determinate dal trapasso delle procedure. Adesso, se da un lato il dolore era

ancora per l'impunità della strage, si è tramutato in una pacata e legittima costituzione in giudizio, la pur ragionevole aspettativa assolutoria riconosciuta agli odierni imputati non può, né deve, né dovrà mai più essere... non può e non potrà più tramutarsi in offesa ai sentimenti più intimi o in esibizionismo difensivo privo di scrupoli. Non vorremo più sentire alcun grido di negazione della strage, così come non vorremo più ascoltare insolenti disconoscimenti della morte che ha colto per mano di terzi e per colpa di una congiura, i figli, le mogli, i mariti, i padri e le madri, i fratelli e le sorelle, anche i lontani semplici zii, delle costituite Parti Civili presenti in quest'Aula di Corte di Assise. E questa è una esigenza doverosa che dovrà per forza essere rispettata nel proseguo del presente processo. A questo punto possiamo passare alle contraddizioni sulle argomentazioni tecniche proposte dalla Difesa nel corso dei giorni 7 e 8 corrente mese. Prima eccezione, illegittimità costituzionale, la Difesa degli imputati ha proposto una questione di illegittimità costituzionale con riguardo al regime dell'acquisizione probatoria già

effettuata in sede di istruzione formale. Tale acquisizione sarebbe stata posta in essere in contrasto con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui prevede il cosiddetto principio del contraddittorio nella formazione della prova. La questione prospettata dalla Difesa si estende poi alla disciplina del cosiddetto giusto processo, che non sarebbe riscontrabile nelle norme di cui al codice di procedura penale del 1930 e che pertanto non permetterebbe la continuazione del presente processo con dettami apparentemente contrari alla realizzazione dei principi contenuti nel già citato art. 111. Questo Difensore ritiene che le eccezioni sollevate non siano idonee a porre la questione nei termini fin troppo semplicisticamente esposti dalla Difesa, e valga il vero. Come è risaputo la legge costituzionale 23/11/'99 numero 2, che ha innovato il contenuto del citato art. 111, consta di due articoli, nel primo articolo, per quel che ci occupa, si statuisce che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, al quinto capoverso viene specificato che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo, in



contraddittorio o per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Nel secondo articolo sempre della legge costituzionale numero 2 del '99, si stabilisce ancora che la legge che regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso e alla data della sua entrata in vigore. Tale art. 2 anche esso della stessa stregua dell'art. 111 di natura costituzionale, nel rimettere alla legge ordinaria il compito di regolare l'applicazione dei principi del cosiddetto giusto processo, ai giudizi in corso, non solo ha fornito di copertura costituzionale l'emanazione della legge ordinaria, ma anche voluto precisare che l'attuazione dei principi del nuovo art. 111, debba seguire nei giudizi pendenti un percorso differenziato che tenga conto di altri principi costituzionali ugualmente coinvolti. Orbene, va in proposito evidenziato che sebbene il tenore letterale dell'art. 2 legge costituzionale citata, potrebbe far protendere per l'attribuzione ad esso di un significato neutro con il quale in altri termini si sia voluto dire

che i principi dell'art. 1 vadano applicati a tout court anche ai processi in corso, la norma così intesa apparirebbe in realtà priva di utilità, anche in ragione della valenza che le è data dal suo rango, dal momento dell'immediata applicazione del principio costituzionale, sarebbe stato comunque garantito anche in sua assenza. La previsione dell'art. 2 assume un suo rilevante significato laddove invece la riserva di legge, venga al contrario interpretata come espressione della volontà di affidare al legislatore ordinario e non all'interpretazione giurisprudenziale, l'adattamento al principio di cui all'art. 111 delle norme di rito applicate ai processi in corso. Se infatti l'art. 2 della legge costituzionale non vi fosse stato, la natura di principio fondamentale dello Stato dell'art. 111 della Costituzione sarebbe comunque stata impostata al Giudice nella sua immediata e incondizionata applicazione e per tutti i giudizi. Se al contrario come è avvenuto questo effetto voleva scongiurarsi, la ratio della previsione dell'art. 2 si appalesa nel suo reale significato, sarà la legge ordinaria e solo la legge ordinaria, a regolare l'applicazione al

caso concreto delle norme costituzionali. Conformemente al mandato ricevuto, il Legislatore prima nella forma della decretazione d'urgenza, il Decreto Legge numero 2/2000 e poi attraverso la conversione con modifiche dell'originario provvedimento governativo, legge di conversione 25 febbraio 2000 numero 35, ha stabilito le modalità di ingresso della disciplina del giusto processo nei giudizi pendenti. Prevedendo in via generale che all'art. 1 essa sia immediatamente applicabile anche in questi con le eccezioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. Tale ultimo comma 6, più volte richiamato dalla Difesa, ha precisato che ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, si applicano le disposizioni dei commi precedenti che così vanno riassunti; comma 2: "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo Difensore, sono valutate se già acquisite al fascicolo per il dibattimento solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità". Comma 3: "le dichiarazioni possono

essere comunque valutate quando sulla base di elementi concreti verificati in contraddittorio risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame". Comma 4: "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini della decisione, si applicano nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione a disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". Comma 5: "nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il Giudice se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato sulle possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase". Quindi il comma 6 del citato articolo uno, del Decreto Legge 7 gennaio 2000, numero 2 così come convertito dalla Legge 35, ha definito con estrema esattezza ciò che potrà essere trasfuso nei processi a vecchio rito implicitamente e forse espressamente negando altre interferenze o sovrapposizioni interpretative. E' pertanto immediatamente rilevabile, come innanzi tutto, il

Legislatore ordinario si sia mostrato più cauto nell'esercizio della delega di quanto alla portata dell'art. 2 della legge costituzionale del '99 gli avrebbe probabilmente consentito. Ciò si rileva soprattutto dallo sconvolgimento in sede di conversione dell'art. 1 del Decreto Legge 2/2000, laddove l'applicazione è ridotta dall'art. 111 appare anch'essa di tutta evidenza. Con tale modo di fare il Legislatore ha dato atto della pari dignità riconosciuta dal nostro ordinamento, accanto al principio del contraddittorio a quelli della non dispersione della prova e dell'accertamento della verità come finalità del processo. Tali principi che trovano la ragion d'essere nella loro funzione attuativa della precisione degli artt. 2, prima parte della Costituzione, dall'art. 3, dall'art. 24 primo comma, dall'art. 27 secondo comma e dall'art. 112 della Costituzione di cui Vi eviterò la lettura, sono da sempre stati oggetto di considerazione da parte della Corte Costituzionale, come fondamento legittimante la presenza anche nel codice di rito attuale, di istituti in apparente contrasto con il principio della oralità. A tal proposito appare opportuno ricordare data la sua

persistente validità quanto affermato dalla Consulta nella Sentenza 255 del 18 maggio '92, 3 giugno '92. Ivi si statuisce che il sistema accusatorio positivamente instaurato, ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente alle esigenze di ricerca della verità. Ma accanto al principio della oralità, è presente nel nuovo sistema processuale il principio della non dispersione degli elementi di prova, non compiutamente o non genuinamente acquisibili con il metodo orale. Il necessario contemperamento di questi due principi giustifica la permanenza di quegli istituti che come osserva la Consulta recuperano al fascicolo del dibattimento e quindi all'utilizzazione probatoria atti non suscettibili di essere surrogati da una prova dibattimentale. Ora, sebbene la riformulazione dell'art. 111 imponga senza dubbio una rilettura in termini di adeguatezza costituzionale delle disposizioni del codice di procedura penale, anteriormente vigente, nei limiti già ricordati di cui al comma 6 dell'art. 1, l'esigenza di contemperamento dei due spiegati principi, contraddittorio e non

dispersione della prova, non appare estranea nemmeno alle intenzioni del Legislatore del citato art. 111. Difatti il comma quinto dell'art. 111 delle disposizione costituzionale, ammette espressamente la possibilità di deroga al criterio di formazione della prova in contraddittorio laddove questo sia reso impossibile da una causa di natura oggettiva. Con ciò appunto confermando la persistenza di tale esigenza di bilanciamento. Per il caso che ci occupa pare quindi di poter concludere sintetizzando come segue, primo: se è la legge che dovrà regolare l'applicazione del principio del contraddittorio al caso di specie, allora allo stato soltanto l'articolo... il comma 6 dell'art. 1 della Legge 35 del 25 febbraio 2000, dispone per le questioni relative al codice di procedura penale anteriormente vigente; 2: in attesa di ulteriori disposizioni legislative e nel rispetto dei principi costituzionalmente protetti della non dispersione della prova e dell'accertamento della verità come finalità del processo, le regole del Codice di Procedura Penale Rocco, dovranno essere applicate e fatte applicare in ogni procedimento pendente con le

sole eccezioni delle situazioni elencate ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2000. Così come convertito con modificazione della legge 35/2000. Sempre in osservanza dei citati principi, le acquisizioni probatorie espletate nel corso dell'istruzione formale con il vecchio rito, dovranno essere acquisite e trattate secondo le regole del Codice di rito Rocco, sussistendo un'impedimento di natura oggettiva alla loro rinnovazione. Per completezza espositiva si richiama l'attenzione come hanno fatto altri colleghi di questa Corte, sull'iter parlamentare che... che al momento in cui ci accingiamo a discutere la presente questione è giunto all'approvazione in data 6 novembre del 2000, da parte della Camera, del testo unificato dei vari progetti di legge tendenti all'attualizzazione del principio costituzionale dell'art. 111. Tale testo è ora inviato al Senato per ulteriori ed eventuali modifiche, e importante è il numero 6590, sarà probabilmente approvato nel corso del presente processo, e dovrà trattandosi di legge essere applicato laddove apporri specifiche modifiche alle norme di Codice di Procedura Penale Rocco.



La seconda eccezione sollevata dalla Difesa riguarda la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per mancato rispetto del termine del 30 giugno '97. Per questa sollevata eccezione non pare sia necessario spendere troppe parole per il semplice fatto che risulta del tutto evidente come la finalità di tutte le indagini iniziata fin dal... dall'inizio e portata fino al termine con il deposito dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, sia stata quella della ricerca degli autori materiali del reato o del delitto di strage. Se il tentativo di ritrovamento dei colpevoli è stato reso vano anche e grazie al comportamento contestato agli odierni imputati, e se in altri termini l'istruzione è fallita nel suo obiettivo principale, ciò non può che comportare lo stralcio solo di quelle posizioni che ancora dovranno essere valutate con la prosecuzione di ulteriori indagini. Ma per quanto riguarda il rinvio a giudizio di cui adesso si discute, soccorre la valutazione letterale dell'art. 45 lettera 2 seconda, del codice di procedura penale abrogato, che così definisce il concetto di connessione: "si ha connessione se dei reati per cui si procede gli uni sono stati

commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi, ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o agli altri il profitto". Il profitto conseguito dai colpevoli del delitto di strage che consta nell'impunità, è stato evidentemente raggiunto attraverso i comportamenti assunti in epoca concomitante al reato degli imputati. Tale comportamento è stato reiteratamente proseguito, sino a quando il Giudice Istruttore non ha scorto la prova del delitto di attentato agli organi costituzionali dello Stato o di falsa testimonianza. In altre parole invalida appare essere l'eccezione sollevata laddove tenti di spostare la responsabilità degli odierni imputati soltanto nell'ambito temporale successivo all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. In tale contesto è posto un limite ad interpretazione giuridiche così fantasiose ed astratte come quelle manifestate dalla Difesa, l'indagine istruttoria non può che essere vista in un unico ambito ed indissolubile ove tutti sono indiziati sin dall'inizio per il reato di strage e tutti potranno essere accomunati con i responsabili in connessione ex art. 45 del

vecchio codice di procedura penale. Se alle considerazioni svolte fino ad ora si aggiunge poi l'effettiva volontà del Legislatore che al di là delle possibili e svariate interpretazioni letterali della norma, va sicuramente ricercata nell'iter formativo della legge e proprio la Legge 183 del 27 giugno '97, citata dalla controparte anche degli altri colleghi di Parte Civile, che nel prorogare il termine di cui al terzo comma dell'art. 242 al 31/12/'97 per i reati previsti dagli artt. 285, 286, 222 e 428 del codice penale, ha voluto concedere un termine proprio ed esattamente per questo processo. Io avevo preparato la lettura del... della relazione introduttiva dal progetto di Legge numero 3906 dell'Onorevole Giuliano Pisapia che Vi eviterò per questioni di tempo, anche perché anticipato dal collega Marini e comunque è un'introduzione che parla sostanzialmente dell'esigenza di spostamento di questa... di questa data di scadenza proprio e soltanto per il Processo Ustica, terza eccezione, incompetenza funzionale; la terza eccezione sollevata dalla Difesa degli imputati verte su una presunta incompetenza funzionale in capo al Giudice Istruttore sulla

base di un'interpretazione fin troppo restrittiva del capo c) del comma primo dell'art. 242 delle disposizione di attuazione. Il procedimento investigativo che ha portato al rinvio a giudizio degli odierni imputati, nasce immediatamente... subito dopo la strage del 27 giugno, e già dai primi atti di indagine risultavano evidenti tentativi di depistaggio e di sviamento delle prove che fecero ritenere un interesse strano alla corruzione della verità da parte di molti indagati. L'indagine proseguirà attraverso miriadi di problemi, sarà costellato da polemiche, traversie, alterchi politici intrighi nazionali e internazionali e infine approderà ad uno stralcio per le ipotesi di reato di strage residuando soltanto responsabilità minore adesso attribuito agli odierni imputati. Ma per quel che consta nel presente giudizio, il complesso iterinvestigativo ha sempre mirato e per tale motivo è sempre stato condotto nei confronti di molte decine di sospettati, alla ricerca degli autori materiali e dei loro complici del reato di strage. Quindi è lecito affermare che tutte le varie posizioni poste al vaglio dalle Magistrature inquirenti era logicamente oltre che

operativamente, congiunte da un'unica idea investigativa ed erano necessariamente legate da un evidente nesso di causalità che ha giustificato la loro riunione in un'unico fascicolo per così tanto tempo. Adesso, quando la stessa Cassazione citata da controparte, cioè dalla Difesa, ci dice che per l'ipotesi di connessione di procedimenti non occorre una formale riunione di più fascicoli separati disposta con apposito provvedimento, essendo sufficiente l'esige... l'esistenza anche in un solo originario fascicolo di più procedimenti nei confronti di più persone indiziate o imputate per i reati autonomi o commessi in concorso tra loro, allora è evidente che non si possono porre dubbi circa la legittimità dell'operato del Giudice Istruttore laddove invece è a maggior ragione esisteva già un unico fascicolo. Ma la Cassazione ovviamente quella non opportunamente non menzionata dalla Difesa, è andata anche molto oltre, dichiarando per esempio, cito la Cassazione... 8 marzo '91, Cassazione Penale Sezione Sesta, che poiché la regola generale per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,

allorché ricorrano le condizioni di cui agli artt. 241 e 242 primo comma di norma transitoria, la regola generale è quella dell'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti e ogni Sezione a tale regola, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, non può che essere di stretta interpretazione. E la Cassazione aggiunge anche che quando il Pubblico Ministero promuove azione penale in ordine ad un determinato fatto, e richiede l'istruzione formale, il Giudice Istruttore è investito del relativo procedimento in tutte le sue articolazioni e nei relativi sviluppi, ivi compresi i reati connessi che nel corso delle indagini possono essere accertati. La connessione come legame fra i reati, continuo a leggere il dispositivo della Sentenza della Cassazione, 7 aprile 1990, credo già citata dai colleghi, la connessione come legame fra i reati, operante ai sensi dell'art. 45 del codice di rito del 1930 è giustificante il *simultaneus processus*, può verificarsi internamente al processo iniziale, così come può sussistere fra procedimenti diversi e consentirne la riunione successiva. Anche la prima di tale ipotesi in cui il Giudice

Istruttore persegue degli imputati diversi da quello iniziale sulla scorta del progressivo ampliamento della primitiva istruzione formale, nel seno della quale ha autonomamente luogo la riunione dei procedimenti cui al cenno dell'art. 242 primo comma lettera c), delle norme transitorie del nuovo c.p.p., legittima l'applicazione di tale ultima disposizione dunque la perseguibilità del processo con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del detto codice. Completeremo l'esame della presente questione, citando alla lettera ancora i dettami della Suprema Corte, se questo è necessario che ci sembra non lasci più spazio ad ulteriori diverse interpretazioni. Cito la Sentenza, Cassazione Penale 25 giugno 1990, ai fini dell'applicabilità dell'art. 242 lettera c), il concetto di riunione di procedimenti, è ravvisabile non solo in presenza di incartamenti processuali inizialmente distinti che poi vengono riuniti, ma anche nel caso di procedimenti nei confronti di più persone indagate o processate nell'ambito di un unico iniziale fascicolo, giacché il processo a carico di più imputati è solo formalmente unico, ma sostanzialmente è

plurimo cumulativo, stante la molteplicità delle rese... giudicante che ne sono oggetto. Io esaurito l'esame delle eccezioni, però adesso io volevo se era possibile sollevare una sorta, se mi è possibile definirla così, di eccezione alle eccezioni. Molto brevemente, all'udienza svoltasi il 28 settembre, questa Corte ha dichiarato aperto il dibattimento, riservandosi di discutere sulla legittimità delle Parti Civili ad essere presenti al presente processo. La su esposta questione è stata decisa con Ordinanza del 26 ottobre 2000, previa ampia discussione durante la quale e solo allora, le Difese degli imputati in vario modo, avevano anticipato di volere recepire ulteriori preliminari eccezioni riguardanti appunto ciò di cui adesso si è parlato, ma i rilievi o le deduzioni di nullità secondo il teste dell'art. 185 Codice di Procedura Penale Rocco, non sono consentite alle Parti private, oltre il termine previsto dallo stesso terzo comma dell'art. 185 e cioè oltre il termine dell'apertura del dibattimento qualora si siano verificate nell'istruzione. Al tenore letterale del comma terzo dell'art. 185 che non pare possa far sorgere dubbi interpretativi, vorremmo



aggiungere se ce ne fosse ancora bisogno, il  
dettato dell'art. 187 dello stesso codice,  
laddove al comma terzo viene disposto che la  
nullità è pure sanata se l'interessato ha  
anche tacitamente accettato gli effetti  
dell'atto. Fattispecie sicuramente avveratasi  
successivamente al deposito dell'Ordinanza del  
Giudice Istruttore del 7 febbraio 1992. Vorremmo  
ancora integrare alla questione per puro eccesso  
di zelo, con la lettura dell'art. 377 dello  
stesso codice che dispone come le nullità incorse  
nell'istruzione formale, sono sanate se non  
vengono dedotte con dichiarazione scritta e  
motivata ricevuta dal Cancelliere del Giudice  
Istruttore entro cinque giorni dalla scadenza del  
termine indicato dall'art. 372. Concludiamo con  
il conforto della lettura della Sentenza emessa  
in data 17 marzo 1986 dalla Suprema Corte di  
Cassazione, laddove si statuisce che i vizi  
dell'atto determinanti la nullità qualora  
rientrano nel novero dell'art. 185 primo comma  
del codice di procedura penale e si siano  
verificati nell'istruttoria, possono essere  
rilevati fino al momento del compimento delle  
formalità di apertura del dibattimento. Concludo

quindi con il richiedere il rigetto di tutte e tre le eccezioni sostanzialmente per quelle che ho esaminato, perché sollevate dalla Difesa, perché infondate in fatto e in diritto. E in subordine voglia la Corte dichiarare inammissibili le questioni, perché sollevate oltre il termine dell'apertura del dibattimento ancora in subordine voglia la Corte dichiarare inammissibili le eccezioni, perché non permesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 372, 377 del codice di procedura penale del 1930. Deposito note di udienza, ho finito! **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C. FLICK:** Presidente, Avvocato Flick per Davanzali e l'Avvocato Fassari per l'"Itavia", forse data l'ora possiamo slittare a dopodomani, perché non so quanto questa Corte ancora riesce a sostenere ulteriori discussioni delle Parti Civili, però ecco, valutate Voi che cosa... **PRESIDENTE:** dunque, chi c'è ancora, a parte il Pubblico Ministero, come Parte Civile chi deve ancora intervenire, lei è l'Avvocato Fassari? **AVV. P.C. FLICK:** sì. **PRESIDENTE:** e poi? **VOCE:** sembra nessuno Presidente. **PRESIDENTE:** poi basta. Va bene, allora rinviemo. Va bene, la Corte rinvia per il

prosiegua all'udienza del 23 novembre ore 9:30,  
invitando imputati e altre Parti presenti a  
ricomparire senza altro avviso. L'Udienza è  
tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla  
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a  
r.l. ROMA - ed è composta di nn. 154 pagine.

**per O.F.T.**  
**Natale PIZZO**